

Un documento di pattuizione tra il *voevoda* bosniaco Sandalj Hranić Kosača e la Repubblica di Venezia: genesi e modelli

BARBARA LOMAGISTRO
Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”

Abstract. The paper analyzes a charter issued by the Bosnian *voevoda* Sandalj Hranić Kosača sealing the agreement established with Venice as a consequence of the entry of Kotor in the Venetian Commonwealth (1423). The analysis focuses on the document’s formal aspects in order to identify the underlying documentary model. For this purpose, all the linked records produced by Venice on this occasion are taken into account. Moreover, an attempt to relate the documentation of the Kotor affair to the Venetian practice in making documents about treaties is provided. Such an analysis leads to the conclusion that the Venetian documentary patterns developed to seal the international agreements were adopted in the Slavic version of the documentation too.

Keywords. Mediaeval Bosnia; Venice (Republic); 15th century; Diplomats; Cyrillic documents

1. *La diplomatica negli studi storici slavo-meridionali*

Le relazioni tra la Repubblica di Venezia e le varie entità statali slave della penisola balcanica sono studiate da tempo e da più parti, con risultati eterogenei sia nel metodo che nel merito. Sull’ampia letteratura in materia si proiettano, da una parte, le ombre lunghe delle relazioni divenute problematiche tra italiani e slavi nel gorgo di dinamiche nazionali e geopolitiche innesatesi nel XIX secolo¹; dall’altra, le insufficienze metodologiche

¹ Dinamiche analoghe, che hanno portato alla formazione degli attuali stati slavi, inquinano in vario modo gli studi di storia medievale e premoderna dell’intera regione

Email: barbara.lomagistro@uniba.it

nello studio delle fonti, talvolta legate a limiti oggettivi, tal'altra derivanti dalle finalità implicite di molti di questi studi, tesi a dimostrare e (retro) legittimare la presenza politica slava in ambito adriatico. La diplomatica slava² risente ancora di un errore di prospettiva: ossia l'attitudine a mettere sullo stesso piano documenti in senso stretto – attestanti cioè atti o negozi giuridici³ – e monumenti – ossia tipologie di documenti mirati a conservare memoria di determinati fatti. Questa tendenza è stata ereditata dagli studi ottocenteschi, fortemente contraddistinti da un intenso anelito 'archeografico' alla ricerca di testi relativi a storia, lingua, civiltà slave, sepolti al tempo in fondi manoscritti di vario genere.

L'approccio 'uniformante' alle varie tipologie testuali che emergevano da archivi e biblioteche comportò una scarsa attenzione agli aspetti formali dei documenti diplomatici, con la conseguenza che una loro classificazione tipologica ad oggi è ancora aleatoria e scarsa attenzione è riservata a identificare la tipicità degli atti giuridici riflettentesi nella tipicità dei documenti. Su queste premesse è palesemente difficile concepire la fenomenologia documentaria nella sua globalità, sia come attività di manifestazione e applicazione del diritto per fini e funzioni peculiari secondo procedure stabilite (il cosiddetto iter documentario), sia come prodotto di tale attività. Sicché la diplomatica slava soffre ancora della tendenza

balcanica. Emergono, ad esempio, in tentativi di retrodatare situazioni recenti o nell'uso improprio di categorie geo-politiche definite in tempi recenti.

² Nella consapevolezza del dibattito scientifico su scopi, limiti e prospettive della diplomatica, uso la definizione 'compendiata' di «diplomatica slava» per riferirmi alla disciplina, come è definita dalla Commission internationale de la diplomatie («diplomatie est la science qui étudie la tradition, la forme et l'elaboration des actes écrits» in VID 1997, p. 21), applicata alla documentazione in lingua slava prodotta da autorità aventi giurisdizione o privati che tale lingua usavano.

³ Assumo come definizione di riferimento per documento («acte écrit», lat. *scriptum, scriptura, instrumentum*) quella del VID 1997, p. 21: «un écrit où se trouve consigné, soit l'accomplissement d'un acte juridique, soit l'existence d'un fait juridique, soit encore éventuellement un fait quelconque dès lors que l'écrit est rédigé dans une certaine forme propre à lui donner validité», sottolineando come esso sia connotato dalla funzione di rappresentare un atto giuridico in forme determinate e mirate a garantirne la validità. Rimando a PRATESI 1987², pp. 11-16, per una stringata e puntuale presentazione della problematica e a NICOLAJ 2007, pp. 11-45, per i più recenti orientamenti.

ad esaminare il documento come testo informativo – con particolare attenzione ai fatti menzionati e agli aspetti linguistici – e a pubblicare *corpora* di fonti documentarie, slegandole completamente dal contesto della documentazione in cui erano state prodotte, e spesso anche dal contesto archivistico in cui erano conservate.

Non si deve sottovalutare il fatto che un forte stimolo allo studio dei *monumenta* slavi nel loro complesso sorse da una rivalutazione del passato medievale innescata da processi di *nation-building* (e *state-building*), sicché la tentazione di una loro lettura ‘nazionale’ è sempre in agguato. Tale atteggiamento è particolarmente insidioso nello studio del medioevo, epoca in cui realtà politico-sociali e appartenenza etnica non sempre e non necessariamente coincidevano. Di conseguenza, occorre che il lessico denotante queste categorie nelle fonti coeve non sia tradotto automaticamente nelle categorie geo-politiche attuali. Solo una corretta interpretazione della terminologia delle fonti può preservare da fraintendimenti o approssimative generalizzazioni. Anche denominare secondo la nomenclatura moderna la lingua usata nei documenti medievali comporta delle difficoltà. Nella documentazione stessa dell’area balcanica centro-occidentale⁴ essa è chiamata, in maniera ampia e per i moderni vaga, ‘lingua slava’, denominazione che sarà qui mantenuta perché onnicomprensiva di varianti locali talvolta indicate con nomi etnici (serba, croata). Si tratta in realtà del dialetto più diffusamente parlato nella regione, o più precisamente del diasistema dialettale, scientificamente chiamato «štokavo», e delle sue fluide varianti diatopiche⁵. L’assetto grafico dei documenti non è meno vario: per la gran

⁴ Adopero questa altrettanto generica definizione geografica per comprendere le varie entità statali, sviluppatasi all’ombra dell’impero d’Oriente, e man mano da esso emancipatesi, nell’arco di tempo compreso fra il X e il XVI secolo (momento in cui buona parte di esse è inglobata nell’impero Ottomano). Nel corso della trattazione saranno indicate con i nomi storici che non sempre corrispondono univocamente alle regioni (talvolta stati) oggi denominate Croazia, Dalmazia, Bosnia, Serbia, Montenegro. Il problema della evoluzione storica della toponomastica è piuttosto complicato, fra l’altro spesso lo stesso toponimo è noto in forma latina, slava e italiana. Per semplicità si è preferito qui dare i toponimi nella forma italiana (o italianizzata) e alla prima occorrenza, fra parentesi, anche in quella slava. Per una rapida ed efficace introduzione alla problematica si veda IVETIC 2020.

⁵ All’epoca della documentazione qui trattata (secc. XIV-XV), esso era già differen-

parte è usata la scrittura cirillica, in varie tipologie⁶, in estensione più limitata e soprattutto in Dalmazia e Croazia quella glagolitica e, ancora, quella latina ma quasi esclusivamente in documenti privati.

Questi vari elementi concorrono a spiegare perché la diplomatica dei documenti slavi non abbia ancora compiutamente elaborato un metodo di indagine formale adeguato allo studio dei formalismi della documentazione e dei loro legami con l'azione giuridica e il diritto in senso ampio⁷. Questa inadeguata attenzione ai sistemi di documentazione – genesi e forme del documento in seno a una concreta cultura giuridica – impedisce di cogliere appieno le dinamiche, in realtà molto complesse, di interazione tra Venezia e il suo dominio in terra dalmata e gli Slavi. In questa sede si analizza un caso di documentazione che appare emblematico di tale mol-

ziato dalla lingua standardizzata nel IX-X secolo per i testi sacri e letterari, e ampiamente diffusa in tutto il mondo slavo, convenzionalmente chiamata «paleoslavo» o «slavo ecclesiastico». I documenti diplomatici offrono quindi molte informazioni sulla lingua parlata non altrimenti testimoniata in forma scritta, da qui l'interesse marcatamente linguistico mostrato dagli slavisti. Su questa base dialettale, nel XIX secolo, si standardizzò il «serbo-croato», che ha conservato le caratteristiche di diasistema linguistico, ma sulla cui denominazione sono intervenute negli ultimi anni valutazioni meramente politiche.

⁶ La cui classificazione e nomenclatura soggiace ancora a vecchi errori di metodo o all'uso improprio di definizioni etniche, con tutti gli equivoci che ne conseguono. Nello specifico caso della documentazione, l'associazione di scrittura cirillica all'etnico «serbo» può facilmente indurre l'equivoco che tutti i documenti cirillici siano 'serbi' in senso moderno; mentre l'associazione di documenti in scrittura latina (e lingua latina e italiana) unicamente con Venezia serve a seppellire sotto una spessa coltre strumentale la latinità della Dalmazia. Per un quadro complessivo delle questioni strettamente paleografiche, che qui non saranno toccate, rimando a LOMAGISTRO 2018.

⁷ Ricerche recenti relative ai documenti dell'area in esame hanno cercato di affrontare questi aspetti teorizzando un influsso – non meglio definito in termini formali, se non relativamente alla presenza dell'arenga – dei documenti ungheresi e un ancor più vago influsso dei documenti veneziani innestatosi su 'tradizioni autoctone' (mi riferisco in particolare alle tesi dottorali di PORČIĆ 2012 e ISAILOVIĆ 2014, nonché ISAILOVIĆ 2015). Le posizioni aprioristiche di tali lavori – che citano i testi di riferimento della diplomatica generale, a quanto pare, a puro scopo cosmetico – sono tali e tante che non ne terrò conto nel prosieguo: una discussione esaustiva di molte loro affermazioni richiederebbe ben altro spazio.

teplice interazione. Il documento – in lingua slava e alfabeto cirillico –, emesso da un vassallo del re di Bosnia, il *voevoda* Sandalj Hranic Kosača, duca di Chelmo (Hum)⁸ negli anni 1392-1435⁹, suggella l'intesa raggiunta, dopo una lunga e complicata trattativa, con la Serenissima in conseguenza della dedizione del comune di Cattaro a Venezia (1420), fatto da cui il magnate si riteneva leso. Esso, già ad una prima lettura, tradisce un modello formale veneziano; nondimeno, non è semplice ricostruire compiutamente le circostanze della sua genesi, il rapporto con altre scritture relative allo stesso affare, nel quadro di una prassi di documentazione pattizia consolidata, applicata nei trattati tra la signoria Veneziana e altre signorie del bacino adriatico.

Il documento, emesso il 1 novembre 1423 nella residenza di Sandalj a Blagaj, è custodito presso l'Archivio di Stato di Venezia (d'ora in poi ASVe) con la segnatura *Miscellanea atti diplomatici e privati*, busta 34, n. 1018. Definito dall'emittente stesso 'lettera patente'¹⁰ – indirizzata al doge, Francesco Foscari, e al comune di Venezia – di cui ha effettivamente le forme, assomma in sé le funzioni del privilegio e del patto, si presenta cioè come la concessione di un accordo ma, al tempo stesso, recepisce i termini discussi oralmente di tale accordo e li formalizza. Per comodità di citazione nel prosieguo sarà denominato «diploma pattizio di Sandalj». Il negoziato a conclusione del quale fu prodotto era stato reso necessario dal fatto che, anche dopo l'atto formale di dedizione, Sandalj aveva continuato a rivendicare l'esazione di diritti feudali da Cattaro e, non ricevendone soddisfazione, impediva il passaggio delle carovane dirottandole sulla piazza commerciale di Ragusa. Lo stato di tensione con il Comune dalmata era acuito dal fatto che egli deteneva in ostaggio quattro ambasciatori cattarini inviati per pattuire una compensazione in denaro dei diritti feudali che riteneva usurpati. La laboriosa trattativa, avviata da Venezia fin dal 1421, fu scandita da altri documenti prodotti dalla Serenissima – lettere di ambasciata, istruzioni per il negoziatore, Giovanni Zorzi, predisposte alla

⁸ Territorio corrispondente *grossa modo* all'attuale Erzegovina.

⁹ Per un profilo completo del personaggio si rimanda a KURTOVIĆ 2009.

¹⁰ Nel documento «ПО ОВЕ НАШЕ ОТВОРЕНЕ ЛИСТЕ» (r. 28) che corrisponde al testo latino «tenore nostrarum presentium patentium literarum». Si vedano le edizioni del documento slavo e di quello latino rispettivamente nelle Appendici A e B.

luce del mutevole quadro politico generale e di quello negoziale in particolare – e si concluse definitivamente con un atto emesso il 16 febbraio 1424 dal doge Francesco Foscari, che qui denominiamo «diploma pattizio dogale», tramandatoci dalla trascrizione nei Libri Commemoriali¹¹.

2. *Lo studio del diploma pattizio di Sandalj: stato dell'arte*

È chiaro come lo studio del documento emesso da Sandalj non possa prescindere dal contesto documentale complessivo, ma finora esso è stato trattato come un atto singolo, slegato dalla documentazione relativa ai suddetti negoziati¹², approccio che si è rivelato inadeguato e foriero di equivoci. Essenzialmente ha richiamato l'attenzione perché è uno dei pochi originali slavi pervenutici ma è stato disinvoltamente classificato come una fonte relativa a una 'cessione' di Cattaro a Venezia da parte di Sandalj Hranić, e se ne sono completamente trascurati gli aspetti diplomatico-formali.

Il documento, portato dall'archivio di Venezia a Vienna dopo la caduta della Repubblica¹³, fu lì pubblicato per la prima volta da Franz Miklosich nel 1858¹⁴. Restituito, con altre carte, nel 1866, fu ripubblicato da Vikentij Makušev¹⁵ – nell'ambito di un sondaggio della presenza di fonti slave in archivi italiani – che non sembra conoscere l'edizione fattane da Miklo-

¹¹ VENEZIA, ASVE, *Libri Commemoriali*, reg. 11, c. 97r. I Libri Commemoriali costituiscono, entro un certo limite, una fonte preziosa per ricostruire la trama di negoziati che portavano alla stipulazione di un patto ed eventualmente dei suoi aggiornamenti. Concepiti come raccolta in libro, avviata nel 1299, della documentazione (in ordine cronologico) relativa alle relazioni esterne del comune di Venezia, sia di quella prodotta dalla cancelleria ducale sia di quella ad essa pervenuta, accoglievano anche la registrazione della documentazione accessoria e complementare alle pattuizioni, anteriore e posteriore alla redazione dei trattati veri e propri, e talora materiale riguardante singoli personaggi. Si veda POZZA 2002, pp. 205-206.

¹² Probabilmente anche la sua collocazione archivistica in un fondo miscelaneo non ha aiutato a comprenderne immediatamente i legami con il resto della documentazione presente nello stesso archivio.

¹³ Per la dispersione e i trasferimenti dell'archivio si veda DA MOSTO 1937, p. 4.

¹⁴ MIKLOSICH 1858, pp. 325-329, n. CCLXXXIV.

¹⁵ MAKUŠEV 1871, pp. 167-173.

sich. In seguito, Stojan Novaković ne ripubblicò solo la seconda parte, ossia quella che espone le clausole del trattato, in una raccolta di testi giuridici senza alcuna avvertenza che si trattasse di uno stralcio e, fra l'altro, con data inspiegabilmente errata al 1426 —, non sulla base dell'originale bensì delle due precedenti edizioni di Miklosich e Makušev e preceduta dal seguente regesto: «Veliki vojvoda Sandalj 1426, novembar 1 ugovara s Mlecima trgovačke olakšice» («Il gran *voevoda* Sandalj 1426, 1 novembre tratta con i Veneziani facilitazioni commerciali»), mentre la voce d'indice relativa a questo documento recita: «Veliki vojvoda Sandalj, 1426, daje Mlecima trgovačke olakšice» («Il gran *voevoda* Sandalj, 1426, conferisce ai Veneziani facilitazioni commerciali») (!)¹⁶.

Incorse palesemente in un equivoco un successivo editore, Ljubomir Stojanović, il quale credette che del documento esistessero due originali slavi (!): uno a Ragusa (Dubrovnik), dal cui archivio sarebbe stato portato a Vienna e non più restituito, con la segnatura MS CCLXXXIV¹⁷, editato da Miklosich, e l'altro a Venezia, nel cui archivio lo aveva visto e pubblicato Makušev, con la segnatura *Patti sciolti* (cosa che corrisponde al vero ma manca del numero di corda)¹⁸. L'edizione quindi fatta da Stojanović è un ibrido che non corrisponde a nessun originale: mette in apparato varianti senza precisare da quale delle due edizioni provengano¹⁹.

¹⁶ NOVAKOVIĆ 1912, pp. 278-279. Al di là del metodo piuttosto opinabile di critica diplomatica seguito, si rileva che la finalità dell'opera era quella di raccogliere monumenti giuridici «degli stati serbi del medio evo», cui non è estraneo l'orientamento verso una narrazione 'nazionale'.

¹⁷ Ma questo è in realtà il numero d'ordine della citata pubblicazione di Miklosich.

¹⁸ STOJANOVIĆ 1929, I, pp. 328-331, n. 337. Lo studioso parla di «dva primerka na pergamentu, s pečatima» (p. 331) ossia di «due esemplari in pergamena, con i sigilli» il che equivale a dire due originali.

¹⁹ Ho verificato che provengono dall'edizione di Makušev che contiene molti errori di trascrizione, alcuni proprio nelle varianti usate da Stojanović. Nonostante gli indubbi meriti dell'opera di Stojanović, non si può non rilevare come la (supposta) esistenza di due originali non abbia stimolato alcun commento diplomatico. Evidentemente lo studioso era prioritariamente interessato, come già Novaković, a individuare e pubblicare «antichi documenti serbi», come recita il titolo, e d'altronde anche la nota tergaie apposta in archivio al documento recita: «Privilegiu(m) est in lingua serviana scriptu(m)» (!).

L'equivoco dei due esemplari fu risolto da Gregor Čremošnik che esaminò di persona l'unico originale a Venezia, ne diede una puntuale descrizione e attestò che a esso erano fissati con uno spillo due fogli di carta contenenti la sua traduzione italiana (*scil.* veneziana) con una introduzione in latino²⁰. Di questi fogli aveva già parlato Makušev, che aveva pubblicato la presunta 'introduzione' in latino²¹. Čremošnik lo riferisce ma afferma che l'intera traduzione latina del documento è quella pubblicata da Ljubić²² «prema prepisu i prevodu u Commemorialium» ossia «secondo la trascrizione e traduzione nei Commemoriali», conclusione che non è del tutto esatta. In realtà la trascrizione nei Commemoriali, pubblicata da Ljubić, è quella del documento latino conclusivo di tutta la vicenda, quello dogale del 1424, che contiene come inserto il diploma di Sandalj in traduzione latina, e le clausole stabilite successivamente a questo con l'ambasciatore inviato da Sandalj a Venezia all'inizio del 1424²³. Oggi non c'è più traccia, né con l'originale di Sandalj né altrove, della cosiddetta 'introduzione' in latino (in realtà l'atto di trasmissione da parte dell'ambasciatore veneziano del documento di Sandalj, come si dirà) e della traduzione in italiano, ma se ne potrà dedurre la funzione nella trafila delle scritture finalizzate a documentare tali accordi²⁴.

²⁰ ČREMOŠNIK 1940, pp. 125-127.

²¹ MAKUŠEV 1871, p. 171.

²² Sime Ljubić, croato, è stato uno dei più attivi editori di *corpora* di fonti. All'interno dei *Monumenta spectantia historiam slavorum meridionalium*, collana di ampio respiro pubblicata in piena epoca risorgimentale dall'Accademia jugoslava delle scienze e delle arti a Zagabria, curò la sottoserie *Listine o odnošajih između južnoga slavenstva i Mletačke republike* («Documenti relativi alle relazioni tra gli slavi meridionali e la Repubblica di Venezia»).

²³ LJUBIĆ 1886, pp. 257-263, inserzione del documento di Sandalj pp. 258-260. Questo stesso documento dogale era stato già pubblicato dai Commemoriali da ŠAFARIK, 1861 pp. 150-166, n. CCCLXVII, ed esattamente regestato: «privilegija, kojom mletački dužd potvrđuje velikom vojvodi Sandalu neka njegova prava i ugovore postojeće između Mletaka i njega» (ossia «privilegio con cui il doge conferma al gran *voevoda* Sandalj alcuni suoi diritti e gli accordi esistenti tra lui e Venezia») ma con l'anno sbagliato, «1423, 16 februarii, indict. II», che non tiene conto della datazione *more veneto*. Un regesto del documento fu pubblicato da PREDELLI 1896, p. 53, n. 138.

²⁴ Purtroppo non ho potuto consultare la più recente edizione del documento pubblicata da PORČIĆ - ISAILOVIĆ 2017. Mi limito quindi a citare il libro, per completezza di

Il documento pattizio di Sandalj è vergato su pergamena, di buona qualità, di forma rettangolare, larga in alto e in basso 32,5 cm e lunga, a sinistra e a destra, 45 cm. La pergamena presenta rigatura (alle estremità dei bordi verticali sono ancora visibili i fori guida), benché la scrittura non la segua regolarmente. Lo specchio di scrittura lascia a sinistra un margine di 2-2,5 cm e a destra di 2,5-3 cm. Si contano 62 righe di scrittura con una distanza, generalmente poco regolare, di 6-7 mm. La plica è di 1,5 cm ai margini, ma più lunga nel centro dove raggiunge i 4,4 cm; i fori per il sigillo si trovano molto in basso, sicché la plica si può aprire completamente e leggere tutto il testo. La pergamena è piegata un volta nel senso della larghezza e due volte nel senso della lunghezza in sei campi.

La scrittura è disposta come nella *charta transversa*, ossia parallelamente ai lati corti, una disposizione notoriamente più comune nei documenti privati; la scrittura è cirillica maiuscola – una tipologia standardizzata e diffusa in Bosnia nel XIV-XV secolo come scrittura libraria ma usata anche come diplomatica – dall’andamento corsiveggiante, di una sola mano. Nel complesso è piuttosto rustica; l’unico ornamento è costituito dalla lettera iniziale M più alta delle altre, di dimensione 2,4 cm in altezza e 1 cm in larghezza. Anche la lettera seguente, I, è alta 1 cm. Esse compongono il pronome iniziale «MI» («noi»), che di fatto è scritto nel margine mentre le altre righe si attengono alla verticale di giustificazione. Le parole lunghe sono solitamente separate da un punto mediano, quelle brevi e quelle atone sono legate in gruppi di due, tre, inframmezzati dal punto mediano: questo accorpamento con ogni evidenza rispetta le regole di enclisi nella pronuncia. Porzioni di testo sono separate dal segno \. Queste partizioni non corrispondono a intervalli sintattici bensì a unità di significato diplomatico: ad esempio, i vari argomenti della negoziazione, i reciproci impegni delle parti, la *roboratio*, la *datatio*. L’uso di tale segno, in questa funzione, è attestato in registri coevi dell’archivio veneziano.

Lo scriba del documento è Bogavče Radosalić²⁵, non citato nel docu-

informazione bibliografica, con il rammarico di non aver potuto appurare se e come l’opera affronta le questioni legate al documento.

²⁵ Assumo questa come forma normalizzata da KURTOVIĆ 2009, p. 379 a fronte delle

mento stesso ma nella dichiarazione del negoziatore veneziano che accompagnava il documento (v. *infra*). Non ci sono sottoscrittori, né segni di cancelleria. Il sigillo è pendente con filo serico, di circa 30 capi, di colore rosso cupo, fatto passare attraverso due fori del diametro di 0,7 cm a distanza fra loro di 5 cm e dal margine inferiore di 2,5 cm. Dalle 4 estremità del filo, sotto il margine inferiore, è formata una nappa di 4,5 cm di lunghezza. Sotto la nappa i fili sono di nuovo annodati e fatti passare attraverso il sigillo. Il sigillo è di cera marrone scuro, piuttosto grezzo; di forma grossolanamente circolare dal diametro di 4,5 cm, al cui centro è impressa una cavità circolare dal diametro di 1,5 cm in cui ci sono solo le lettere «SA» per «Sandalj». Tale tipologia è frequente tra i sigilli dei magnati bosniaci dell'epoca²⁶. Non ci sono note di cancelleria, l'unica annotazione tergalè è di tipo archivistico, eseguita presso il destinatario, e contiene indicazioni su mittente, contenuto e consistenza del documento:

MCCCCXXIII p(rimo) nov(embr)is i(n) castello Blagai | Bossina. | Privilegiu(m) obtentu(m) p(er) | spectabilem | et egregiu(m) viru(m) | d(o)m(i)nu(m) Iohan(n)em Georgio hon(orabilem) | ambax(iatorem) a | magnifico et poten(ti) | d(omi)no Sandali Bossine magno | uayuoda p(ro) | comoditate Catari | et aliis intus annotatis | Privilegiu(m) est in lingua serviana scriptu(m), | traductu(m) in linguam no(stra)m verna(cula)m²⁷
P.S. II B. 5²⁸

L'escatocollo del documento è molto semplificato, contiene solo la *datatio*: prima topica e poi cronica (senza indicazione dello stile). La formula di roborazione, che richiama la *iussio* nell'uso del verbo tecnico «ЕСМО ЗАПОВИДѢЛИ» («iussimus»), annuncia il sigillo pendente del *voevoda* («ЕСМО ЗАПОВИДѢЛИ ОВЕН ЛНСТЕ ПЕУАТЪЮ НАШОМЪ ВНСЪКОМЪ СВРЪШНТИ И ПЕУАТНТИ», ossia «abbiamo ordinato di eseguire questa lettera e di sigillare con il nostro sigillo pendente», r. 61), null'altro precisando. La roborazione della

varianti «Bogut Radosalich», «Bogota Radosalic» che ricorrono nei documenti.

²⁶ Ivić 1910, p. 32 n. 41; ANĐELIĆ 1970, pp. 69-70, nn. 43, tav. XXIV, n. 43.

²⁷ Quest'ultima frase conferma l'esistenza di una traduzione in italiano.

²⁸ Si tratta dell'antica segnatura archivistica in Patti Sciolti.

documentazione appare invero più complessa dalla lettera di trasmissione dell'ambasciatore Zorzi²⁹:

Nos Iohannes Georgio ambassiator illustrissimi et excellentissimi principis domini, domini Francischi Foscari, Dei gratia incliti ducis Veneciarum et comunis Veneciarum, universis et singulis has presentes litteras inspec-turis notum facimus ut amor dilectio unio amicitia et bona pax sit inter dictum serenissimum et excellentissimum dominum ducem et Comune Veneciarum et magnificum et potentem dominum Sandali, Bossine magnum vayvodam, fratres suos et domum suam. Que hec sunt que habuimus, obtinimus et fecimus cum predicto magnifico vayvoda Sandali, nomine et vice dicti domini ducis et comunis Veneciarum pro comoditate civitatis Catari, et pro aliis continentibus in infrascriptis litteris, quas litteras fieri fecimus per duas manus, unam manu circumspecti viri Iohannis de Bonisio cancellarii nostri, literali sermone, alteram manu viri prudentis Bogut Radosalich, cancellarii dicti magnifici Sandali in ydiomate slavonico, uniusmet tenoris et substantie. Quas litteras fieri fecimus et bullari pro majori evidentia bulla sancti Marci. Tenor autem litterarum talis est.

il quale, agendo in nome e per conto della signoria veneziana, dichiarava che quanto pattuito con Sandalj era stato fissato nei due allegati documenti, dello stesso tenore, uno confezionato «literalmente sermone» dal notaio che lo accompagnava, Giovanni de Bonisio, e l'altro «in ydioma slavonico» dal notaio di Sandalj, Bogavče Radosalić, e a corroborazione dell'atto l'esemplare «literalmente sermone» era stato sigillato «bulla sancti Marci», ossia con l'autenticazione per eccellenza della signoria veneziana³⁰. Pur sembrando ormai chiusa la questione, all'inizio del 1424 Sandalj l'avrebbe riaperta, tramite il suo inviato a Venezia, per modificare alcuni dei termini dell'accordo. A composizione avvenuta delle nuove richieste, sarebbe stato emesso, come ulteriore frutto di compromesso con il *voevoda*, il citato «diploma pattizio dogale», inserendovi³¹ i documenti precedenti.

²⁹ Poiché di questa lettera non ho trovato traccia in archivio cito dall'edizione di MAKUŠEV 1871, pp. 171-172, avendo emendato solo la frase, palesemente errata, «Quod hec sut» in «Que hec sunt», attestata invece nel diploma pattizio dogale, in cui anche questo documento è inserito.

³⁰ Sul *sigillum Sancti Marci* si veda ROSADA 1985, spec. pp. 142-143.

³¹ In termini diplomatici si tratta della riproduzione, integrale o per parafrasi, di un

3. *La dedizione di Cattaro*

Per intendere appieno la dimensione e la difficoltà della trattativa – nonché la complessità della documentazione – occorre tener conto della situazione di Cattaro (e di altri comuni adriatici) tra l'ultimo quarto del XIV secolo e il primo quarto del XV, segnata da due principali circostanze.

La prima è l'autoproclamazione a re nel 1377 del bano di Bosnia, Tvrtko I³², con la conseguente rivendicazione di tutti i diritti territoriali e feudali prima pertinenti alla dinastia reale serba dei Nemanjidi (estintasi nel 1371) da cui egli discendeva³³. Fra questi rientrava anche il controllo delle città costiere della Dalmazia meridionale (segnatamente dell'antica regione nota come Doclea, poi Zeta e dal XVI secolo come Montenegro), in particolar modo dell'importante piazza commerciale di Cattaro che deteneva il monopolio del commercio del sale. Tuttavia, la monarchia bosniaca nasceva con una fragilità intrinseca: il potere dei grandi feudatari – l'estensione dei territori da loro controllati e la consistenza delle loro truppe – mal si conciliava con l'autorità centralizzata. Già all'indomani della morte di Tvrtko (1391), le spinte centrifughe dei magnati avrebbero posto la monarchia in un precario equilibrio, che l'avanzata ottomana non avrebbe avuto difficoltà a spazzar via (1463). Ciò significava che alcuni di loro (il citato Sandalj Hrančić Kosača, Hrvoje Hrvatinić, Pavle Radenović e altri) agivano nello scenario adriatico come soggetti politici autonomi, per non dire di altri signori feudali della Zeta, come i Balšić o i Crnojević, *de iure* vassalli del regno di Serbia ma *de facto* completamente autonomi, soprattutto dopo la riduzione del regno di Serbia a vassallo degli Ottomani, in seguito alla sconfitta di Kosovo Polje (1389)³⁴.

documento in un documento successivo, che ne prescrive la rinnovazione o che rappresenta l'evoluzione giuridica dello stesso negozio (PRATESI 1987², p. 106).

³² A conferma della difficoltà dianzi accennata di far corrispondere categorie statuali medievali con quelle moderne, si noti che il titolo sovrano di Tvrtko come «kralj Srbijem, Bosni i Pomorju i Zapadnim stranama», ossia «re dei Serbi, di Bosnia e del Litorale e delle regioni occidentali», assomma un etnonimo e tre coronimi che non corrispondono univocamente alla realtà odierna.

³³ Si veda ĆIRKOVIĆ 1964, anche in ĆIRKOVIĆ 1997 e 2014.

³⁴ Per un quadro della situazione del regno serbo alla vigilia dello scontro con gli Ottomani si veda JIREČEK 2006, pp. 421-434.

La seconda circostanza è data dal fatto che, tra le altre clausole della pace di Torino del 1381, c'era quella della cessione della Dalmazia da parte di Venezia al re d'Ungheria. In virtù di questa, Cattaro finì sotto il protettorato ungherese, benché rimanesse al centro delle mire espansionistiche del re di Bosnia. Tvrtko, infatti, ambiva a controllare tutto il litorale adriatico attraverso cui passava la gran parte delle importazioni ed esportazioni del regno, ma nella fascia costiera già soggetta alla Bosnia non c'erano città o porti importanti. Egli puntò all'acquisizione di Cattaro, rivendicando i diritti precedentemente esercitati dai Nemanjidi, con la quale si sarebbe garantito il controllo del mercato del sale e, attraverso imprenditori cattarini, avrebbe potuto avviare attività commerciali di una certa consistenza in Bosnia³⁵.

La morte di Luigi di Ungheria (1382) e la crisi dinastica scaturitane gli offrirono una nuova possibilità: da tale minaccia Cattaro cercò di salvaguardarsi, negoziando con il re bosniaco la sua dedizione a condizione che fossero lasciati immutati gli ordinamenti comunali e i privilegi. L'operazione si concluse con successo e con il diritto nuovamente concesso ai Veneziani di entrare nel golfo di Cattaro. Ciononostante, la situazione rimase fluida, in un quadro di mutevoli alleanze tra soggetti interessati al controllo dell'area, fra cui anche Vlatko Vuković della famiglia Kosača³⁶, zio del voevoda Sandalj Hranic, al quale, poco prima della morte, Tvrtko assegnò la signoria sul Chelmo con diritti sul golfo di Cattaro. Ma, la crisi dinastica apertasi alla morte del sovrano bosniaco provocò grandi turbolenze tra i magnati del regno che inevitabilmente si rifletterono sui comuni costieri³⁷. Cattaro soggiacque a vari tentativi di prenderne il controllo, anche *manu militari*, da parte dei Balšić³⁸ e di Radić Crnojević³⁹. In un tale quadro, il comune avviò trattative con Venezia per offrirle la propria dedizione, ma queste, a causa delle citate clausole della pace di Torino, non portarono a nulla (1396)⁴⁰.

³⁵ GELCICH 1880, pp. 126-127.

³⁶ Sull'identificazione di questo personaggio si veda KURTOVIĆ 2009, p. 24 nt. 62.

³⁷ GELCICH 1880, p. 133-136; RUDIĆ 2018, p. 242-248.

³⁸ Tentativi di volta in volta sventati attraverso accordi che prevedevano compensazioni in denaro – ad esempio quello stipulato con Đurađ II Balšić nel 1391 – ma che con disinvoltura i signori di Zeta in varie occasioni disconobbero.

³⁹ Questi perì il 25 maggio del 1396 proprio in uno scontro con i Balšić.

⁴⁰ Fra l'altro, nella lunga crisi della corona ungherese, nel 1393 il nuovo re di Bosnia,

Nel nuovo corso della monarchia bosniaca, si consolidò notevolmente la posizione del *voevoda* Sandalj Hranić, succeduto allo zio e nella dignità di *voevoda* (originariamente una carica militare) e nei vasti possedimenti feudali che comprendevano anche la costa settentrionale delle Bocche⁴¹, cui egli aggiunse la città di Budua, intromettendosi nelle questioni interne della Zeta in virtù della parentela, acquisita per matrimonio⁴², con Radić Crnojević. Sandalj compare per la prima volta nella primavera del 1397 come beneficiario degli introiti del sale di Cattaro e non è noto come e quando lo fosse diventato⁴³.

Il comune, da parte sua, in considerazione del vano esito delle trattative con Venezia e delle pressioni sempre più forti esercitate dai potenti signori slavi vicini (fra cui i Balšić), risolse nel 1398 di far appello al patrocinio di Ladislao di Napoli. Ma questi, dopo l'incoronazione a Zara nel 1403 a re di Ungheria, che non fu risolutiva della questione della successione, decise di tornare a Napoli, offrendo a Venezia la cessione dei possedimenti adriatici e dei suoi diritti che, dopo difficili negoziati, si realizzò il 9 luglio 1409 con il pagamento da parte veneziana di centomila ducati. Il 31 luglio Venezia prese formalmente possesso di Zara e tale evento, ricordato come «Santa Intrada», incrementò la progressiva acquisizione di altri comuni e territori⁴⁴.

Il comune di Cattaro, incalzato dalla politica della vicina Ragusa favorevole a Sigismondo, già dal 1405 aveva avviato nuovamente trattative con

Dabiša, si schierò con Sigismondo (genero di Luigi e avversario di Ladislao di Napoli, ultimo pretendente angioino alla corona) e negli accordi di Đakovo si impegnò ad alienare alla sua morte l'indipendenza dello stato a Sigismondo. Questo evento avrebbe significato per Cattaro la perdita delle condizioni negoziate con la Bosnia e costituiva quindi motivo sufficiente per spingere il comune verso Venezia (PRAGA 1954³, pp. 125-133).

⁴¹ Per le dibattute questioni della successione e dell'estensione dei possedimenti di Vlatko si rimanda a KURTOVIĆ 2009, pp. 20-28, 32-42.

⁴² Sandalj contrasse tre matrimoni (con Jelena Crnojević nel 1396, con Katarina, figlia di Vuk Vukčić fratello di Hrvoje Vukčić nel 1405, con Jelena, sorella del despota di Serbia, Stefan Lazarević e vedova di Đurađ Stracimirović Balšić, nel 1411), rispondenti a precise strategie politiche.

⁴³ Sulla base delle fonti pervenuteci non è noto quando Sandalj abbia preso il controllo su Cattaro, se lo avesse ereditato dallo zio, o ricevuto dal re. Si vedano KURTOVIĆ 2009, pp. 84-87 e RUDIĆ 2018, pp. 247-248.

⁴⁴ PRAGA 1954³, pp. 137-138.

Venezia per riconoscerne il dominio, promettendo ai Balšić in compensazione un tributo annuo. Tuttavia il nuovo re di Bosnia, Ostoja, intimò a Venezia di astenersi dalle trattative con Cattaro, guardando al più ampio contesto adriatico in cui erano in gioco anche altri comuni, come Budua, parimenti contesa tra Venezia e i Balšić. Proprio in quest'ultima controversia, Cattaro sostenne le rivendicazioni di Venezia e questa in cambio promise una mediazione con Sandalj. In occasione di una ambasceria inviata dal *voevoda* per sottoporre al senato veneziano alcune questioni (8 maggio 1411), il senato offrì a Sandalj di rinunciare ai suoi diritti su Cattaro in cambio di un tributo annuo⁴⁵.

I termini dell'accordo proposto non soddisfacevano i cattarini e ogni altra mediazione di Venezia fu inutile. Intanto, Sandalj cedette a Venezia il castello di Ostrovica (1411)⁴⁶ e si accinse a prendere Cattaro con le armi ma Venezia intervenne in aiuto della città. Neutralizzò i piani del *voevoda* bosniaco con un indennizzo annuo di seimila ducati dai redditi del sale, indennizzo a cui si obbligò la città di Cattaro a condizione che Sandalj assolvesse da questa somma il debito annuo che la città aveva verso i Balšić (1414). Intanto i Balšić avevano ripreso a contendere a Venezia il possesso di Antivari e Scutari: per evitare un conflitto Venezia cedette loro la signoria su Budua e ottenne da Sandalj l'impegno a sostenerla in caso di conflitto⁴⁷.

Approfittando di questa relazione favorevole con Venezia, Sandalj pretese dai cattarini un importo doppio di quanto pattuito. Da Cattaro furono mandati quattro ambasciatori per trattare un alleggerimento della somma ma Sandalj li prese in ostaggio, pretendendo per la loro liberazione il versamento dei pretesi dodicimila ducati. Cattaro si appellò a Venezia affinché si facesse mediatrice per la loro liberazione, reiterando al senato veneziano l'offerta di dedizione al dominio di S. Marco⁴⁸, e decise di non pagare il tributo a Sandalj finché non fossero stati liberati gli ambasciatori.

⁴⁵ Deliberazioni del senato pubblicate da ŠAFARIK 1860, pp. 320-324, nn. CCLXIII e CCLXIV.

⁴⁶ KURTOVIĆ 2009, pp. 182-183; ŠUNJIĆ 1996, pp. 136-142.

⁴⁷ GELCICH 1880, p. 141 (il documento relativo all'accordo concluso con i Balšić è edito da ŠAFARIK 1860, pp. 352-357, n. CCLXXV).

⁴⁸ Risposta veneziana all'ambasciatore cattarino pubblicata da ŠAFARIK 1860, pp. 368-369, n. CCLXXXIII, datata 5 giugno 1414.

La situazione entrò in una fase di stallo e il comune cominciò a considerare anche altre opzioni (rivolgersi al re di Napoli o al re di Ungheria). A questo punto Venezia, che era in armi contro i Balšić (luglio 1419), ritenne prudente accogliere Cattaro nel suo dominio (1419)⁴⁹. Le trattative, continuate nel 1420, ebbero esito positivo e a marzo fu stipulata la dedizione che sarebbe divenuta operativa il 25 luglio 1420⁵⁰, e che, tra le altre cose, prevedeva che Venezia avrebbe pagato i ducati dovuti da Cattaro a Sandalj, obbligandosi al riscatto degli ostaggi cattarini.

4. *La trattativa tra Venezia e Sandalj*

Sandalj ritenne che la dedizione di Cattaro a Venezia avesse leso i suoi interessi e, attraverso il conte di Scutari, cercò di avviare una trattativa per modificarne gli esiti. Venezia acconsentì a trattare (28 novembre 1420), mandandogli un salvacondotto per l'ambasciatore che egli avesse voluto inviare⁵¹. La lettera del 10 marzo 1421 portata dagli ambasciatori di Sandalj ribadiva il diritto del *voevoda* su Cattaro, precedentemente riconosciuto anche da Venezia. A questa rivendicazione la Serenissima ribattè di essersi vista costretta ad accettare Cattaro nei suoi domini perché lo avevano ripetutamente richiesto i cattarini stessi che, non potendosi difendere oltre dalle prepotenze di Balša (III) Stracimirović, dalle quali Sandalj non li aveva protetti, erano ormai sul punto di darsi ad altre signorie, e questo non sarebbe stato né nell'interesse di Venezia né dello stesso Sandalj. E poiché Sandalj aveva offerto sostegno a Venezia contro Balša, la Serenissima si dichiarava disponibile – se Sandalj l'avesse aiutata con l'esercito a costringerlo a ritirarsi dalle località occupate – a dargli dalle rendite di Cattaro regolarmente un importo pari a quello che egli precedentemente riceveva da Cattaro quando l'aveva sotto il suo potere⁵².

⁴⁹ Deliberazione del senato in risposta all'ambasciatore cattarino pubblicata da ŠAFARIK 1860, pp. 390-391, n. CCXCVIII, 25 luglio 1419.

⁵⁰ GELCICH 1880, p. 142-144; KURTOVIĆ 2009, pp. 244-254; RUDIĆ 2018, p. 253.

⁵¹ LJUBIĆ 1886, pp. 57-58.

⁵² LJUBIĆ 1886, pp. 73-75: ambasceria del 10 marzo 1421 con cui Sandalj lamenta la perdita di Cattaro e i Veneziani promettono di dargli la stessa somma che riscuoteva

Il 21 aprile 1421, dietro precisa richiesta dei cattarini, Venezia si impegnò a scrivere a Sandalj per chiedere la liberazione dei quattro negoziatori suoi prigionieri⁵³. I Veneziani insisterono a più riprese sul fatto che la dedizione di Cattaro era stata accettata per evitare che la città cadesse in mano di nemici comuni. Sandalj cercò, ma senza successo, di ottenere in cambio Bar, Budua e l'Alta Zeta, chiedendo per sé e la sua gente libero accesso a Venezia e al suo dominio, richiesta quest'ultima che fu accolta, anche se in termini generici⁵⁴. Venezia verificò se Sandalj poteva minacciare Cattaro e come, nel caso, ci si potesse accordare per una soddisfazione in denaro della pretesa giurisdizione e degli introiti delle saline persi. Ai sindaci Andrea Fuscolo e Marco Miani, inviati in vari comuni dalmati per sistemare diverse faccende (27 luglio 1421), furono date istruzioni sia di verificare il potenziale offensivo di Sandalj contro Cattaro, sia anche per l'eventualità che, durante la loro permanenza nella città, Sandalj inviasse qualcuno per trattare⁵⁵.

Sandalj richiese ancora Cattaro ai Veneziani nella primavera del 1422. Ma ai suoi ambasciatori il 23 aprile 1422 furono ripetute le stesse ragioni a giustificazione dell'assunzione di Cattaro nei domini veneziani e si tornò sulla questione degli ostaggi. Per agevolare la soluzione di quest'ultima, il Senato arrivò anche a considerare la possibilità di restituire il deposito di una somma di denaro fatto dal *voevoda* a Venezia, e di cui richiedeva ora parziale riscossione, solo a condizione che prima fossero liberati gli ostaggi. Ma la maggioranza non avallò questa posizione radicale e appro-

da Cattaro in cambio dell'aiuto contro Balša. Rilevo che il documento, pubblicato da ASVE, *Senato, Deliberazioni, Secreti, Registri* (1421-1425), reg. 8, c. 1r, presenta il preambolo e la risposta agli ambasciatori in latino mentre il testo dell'ambasceria è in italiano. Ciò potrebbe voler dire che la lingua franca nelle trattative fosse l'italiano (o che un'eventuale lettera recata dagli ambasciatori fosse stata trascritta secondo la traduzione italiana), mentre le risposte ufficiali venivano redatte in latino. Su questi usi linguistici si tornerà oltre. Su questa fase delle relazioni tra Venezia e Sandalj si veda anche ŠUNJIC 1996, pp. 150-158.

⁵³ LJUBIĆ 1886, pp. 89-92.

⁵⁴ *Ibid.*, p. 95.

⁵⁵ In tal caso, li si autorizzava, per raggiungere un accordo, ad offrire al *voevoda* una somma dai cinquecento ai mille ducati all'anno dalle entrate del sale a condizione che egli non minacciasse Cattaro, *ibid.*, pp. 99-103.

vò che i denari depositati fossero erogati con il relativo interesse, delegando a un'ambasceria da inviare separatamente il problema del rilascio degli ostaggi⁵⁶.

All'ambasciatore, Giovanni Zorzi, che doveva recarsi dal nuovo re di Bosnia, Tvrtko II, il doge Tommaso Mocenigo diede istruzioni (26 maggio 1422) anche per negoziati con Sandalj che forse avrebbe trovato presso il re. Se fosse stato lì, avrebbe potuto dirgli che i suoi inviati erano ancora a Venezia ma che avevano ritirato il denaro richiesto e che presto sarebbero stati di ritorno. Se lo stesso Sandalj avesse nuovamente insistito sulla restituzione di Cattaro avrebbe dovuto dargli la stessa risposta data a Venezia ai suoi ambasciatori, principalmente che Venezia non aveva occupato Cattaro per ampliare i suoi territori («causa habendi maius dominium») ma per salvarlo da Balša che era stato nemico di Venezia, e che Cattaro era libera di sottomettersi a chi volesse e più volentieri si sarebbe sottomessa ai turchi che non a Balša. Per questo Sandalj non aveva ragioni per lamentarsi di Venezia, e questa non poteva cedere la città di cui aveva già preso possesso perché era ormai obbligata verso i suoi cittadini.

Comunque, affinché Sandalj recepisce le buone intenzioni veneziane e si acconciasse a relazioni di buon vicinato con Cattaro, assicurando il transito delle carovane «per rectam viam» verso Cattaro invece che verso Ragusa⁵⁷, Zorzi gli poteva promettere mille iperperi all'anno dalle entrate cattarine sul sale. La somma offerta poteva essere aumentata anche a millecinquecento, o al massimo fino a duemila, iperperi all'anno. Egli doveva sollevare anche la questione dei prigionieri, cercando di ottenerne quanto prima la liberazione ma senza per questo condizionare la trattativa. L'ambasciatore avrebbe dovuto cercare la mediazione del re prima che si arrivasse all'offerta dei duemila iperperi, ma solo se fosse stato lo stesso Sandalj a sollevare la questione di Cattaro. Se non l'avesse fatto, l'ambasciatore aveva facoltà di lamentarsi degli impedimenti al libero arrivo delle

⁵⁶ *Ibid.*, pp. 165-166. Si tratta della risposta agli ambasciatori di Sandalj datata da Ljubić al 28 aprile 1422 ma in realtà «1422 die XXIII aprilis. Quod ambassiatoribus magnifici vaivode Sandali respondeatur in hac forma», ASVE, *Senato*, Deliberazioni, Secreti, Registri (1421-1425), reg. 8, c. 53r.

⁵⁷ Il dirottamento delle carovane verso Ragusa era uno dei mezzi di pressione messi in campo da Sandalj per forzare cattarini e veneziani a tornare sull'atto di dedizione.

carovane a Cattaro, chiedendone l'immediata rimozione alla luce dell'amicizia della Repubblica con il *voevoda* stesso e con il suo re. Se Sandalj non fosse stato a corte, l'ambasciatore, con il permesso del re e senza esporsi a pericoli, avrebbe dovuto cercarlo là dove si trovava⁵⁸.

Giovanni Zorzi rimase in Bosnia otto mesi e nel corso del 1422 incontrò il *voevoda* tre volte, circostanza ricordata nel diploma pattizio di Sandalj, laddove la *narratio* riassume le lunghe e faticose trattative che avevano condotto agli accordi suggellati nel novembre 1423 e lascia intendere che questi tre incontri non portarono esiti risolutivi. La difficoltà della trattativa, che emerge dalla corrispondenza inviata dall'ambasciatore a Venezia (lettere del 23 agosto e del 4 settembre del 1422), indusse il Senato a scrivere a Zorzi – in quel momento presso la corte bosniaca – di rimandare la partenza, fornendogli ulteriori istruzioni su una serie di questioni e reiterando quelle già date a proposito della somma da promettere a Sandalj se avesse lasciato libera la via carovaniera di Cattaro e liberi gli ostaggi cattarini⁵⁹.

Questa trattativa con Sandalj deve essere inquadrata nello scenario più ampio di accordi con altri signori slavi, da una parte quelli commerciali stretti con il re Stjepan Tvrtko II di Bosnia (documento emesso dal sovrano il 21 dicembre 1422 a Visoki)⁶⁰, in seguito perfezionati da un accordo di intesa tra Venezia e il regno di Bosnia contro il signore di Cétina (Cetina) (dato dal sovrano bosniaco a Sutieska il 6 febbraio 1423)⁶¹; dall'altra con gli accordi con il despota di Rassa (Raška ossia Serbia), Stefan Lazarević, che, alla morte del nipote Balša (28 aprile 1421) ne aveva ereditato l'inimicizia con Venezia. Questa pacificazione interessava varie località del dominio veneziano nella Dalmazia meridionale: ne rimane ampia documentazione

⁵⁸ ASVE, *Senato*, Deliberazioni, Secreti, Registri (1421-1425) reg. 8, c. 58r. Edizione in LJUBIĆ 1886, pp. 174-178.

⁵⁹ Lettera del 4 ottobre 1422 in ASVE, *Senato*, Deliberazioni, Secreti, Registri (1421-1425) reg. 8, c. 76v. Edizione in LJUBIĆ 1886, pp. 195-196.

⁶⁰ Edizione dalla trascrizione nei Commemoriali (reg. 11, c. 87r) in LJUBIĆ 1886, pp. 202-205 con l'atto di trasmissione dell'ambasciatore alle pp. 205-206.

⁶¹ Edizione in LJUBIĆ 1886, pp. 215-217. Tale accordo è coronato, secondo una prassi spesso seguita a Venezia, dall'ammissione del re bosniaco nel patriziato veneziano e quindi nel Maggior Consiglio il 20 aprile 1423 (*Liber privilegiorum primus*, charta 198, ed. in LJUBIĆ 1886, p. 227).

nelle istruzioni inviate dal Senato al Provveditore di Cattaro, Marco Barbado (16 marzo 1423, Venezia)⁶², che precede la stipula dell'*instrumentum pacis* rogato il 12 agosto 1423 con il despota⁶³.

Pochi giorni prima della conclusione di questo accordo, il 6 agosto 1423, il Senato deliberò, richiamando la decisione già presa a giugno, di inviare un ambasciatore a Sandalj che, in caso di necessità, andasse anche dal despota di Serbia. All'ambasciatore designato, Giovanni Zorzi, il nuovo doge, Francesco Foscari, diede istruzioni⁶⁴ di riprendere la trattativa con Sandalj sul libero transito delle carovane in cambio di seicento ducati annui dalla dogana del sale di Cattaro. Le istruzioni rammentano che su questa somma Sandalj aveva già convenuto ma egli voleva che si aggiungesse, per concludere l'accordo, che se il re di Bosnia, suo sovrano, o il signore dei turchi gli avesse ordinato di andare, o mandare suoi uomini, in aiuto del despota serbo Stefan (fra l'altro suo cognato), contro i domini veneziani in Albania, che questo non fosse considerato un atto di ostilità verso Venezia, e fossero garantiti la pace con Cattaro e l'erogazione del tributo pattuito. Se Sandalj fosse tornato a chiedere questa condizione, l'ambasciatore avrebbe dovuto rispondere che non era né giusto né conveniente essere nemico di Venezia in Albania e «in uno eodem tempore» esserle amico «in partibus Slavonie». Avrebbe quindi cercato, «cum illis pertinentibus verbis et rationibus» che gli sarebbero sembrati opportuni, di farlo desistere. Se non ci fosse riuscito, lo si autorizzava ad accondiscendere a tale condizione cercando di fare il meglio possibile.

Inoltre, Sandalj aveva richiesto, nelle trattative precedenti, che gli fossero concesse delle case a Cattaro e a Zara, donategli in altre occasioni. L'ambasciatore avrebbe dovuto farlo desistere da questa richiesta poiché entrambe le parti sapevano che tali case erano rovinate. Ciononostante, Zorzi era autorizzato ad assicurare a Sandalj il ritorno in possesso della casa di Cattaro. Infine l'ambasciatore avrebbe dovuto sollecitare «cum illis

⁶² ASVE, *Senato*, Deliberazioni, Secreti, Registri (1421-1425) reg. 8, c. 95v, edizione in LJUBIĆ 1886, pp. 221-222.

⁶³ Edizione del documento dalla trascrizione nei Commemoriali (reg. 11, c. 11r) in LJUBIĆ 1886, pp. 248-253.

⁶⁴ ASVE, *Senato*, Deliberazioni, Secreti, Registri (1421-1425) reg. 8, c. 120v, edizione in LJUBIĆ 1886, pp. 246-248.

pertinentibus modis, verbis et rationibus, que tue sapientie videbuntur» la liberazione dei quattro cittadini cattarini, tenuti prigionieri dal *voevoda*, insistendo sull'iniquità di trattenere dei prigionieri una volta conclusa la pace con Venezia. Ma se Sandalj non avesse accondisceso alla loro liberazione, si ingiungeva all'ambasciatore di concludere senz'altro la pace purché fossero soddisfatte le altre condizioni.

Zorzi partì per la missione con il notaio Giovanni de Bonisio al seguito. Gli accordi finalmente stabiliti con Sandalj furono formalizzati nel documento emesso dal *voevoda*, sopra definito diploma pattizio, il 1 novembre 1423 a Blagaj. Sandalj accettava le condizioni poste da Venezia, a partire dalla giustificazione per l'acquisizione di Cattaro, accettava in riparazione il tributo di seicento ducati annui, e la restituzione della sua casa di Cattaro, e si impegnava a lasciar andare le carovane a Cattaro e negli altri suoi possedimenti, senza impedimento e dietro pagamento dei diritti doganali come altrove. Non si impegnava al risarcimento dei danni eventualmente subiti dalle carovane nei suoi territori, ma garantiva di prestare loro aiuto nell'ottenerlo dai responsabili delle azioni ostili. Inoltre accettava di rilasciare gli ostaggi cattarini, nonostante rivendicasse di aver subito una grave onta da parte loro⁶⁵.

Da una deliberazione del Senato veneziano, datata 31 gennaio 1424⁶⁶, si capisce che all'inizio del 1424 era arrivato a Venezia un ambasciatore di Sandalj, Pribislav Pohvalić, con richieste di rettifica dell'accordo, esposte in dieci *capitula*. Sandalj tornava a trattare sulla compensazione in denaro che chiedeva di estendere nella stessa misura anche ai fratelli, Vukac e Vuk, e al nipote, Stjepan Vukčić, e agli eredi di casa Kosača. Reiterava la richiesta delle case di Cattaro e di Zara e di terreni nei pressi delle due città; così come chiedeva la conferma di privilegi precedentemente ottenuti da Venezia. Richiedeva che Venezia non accogliesse uomini a lui infedeli che eventualmente fuggissero nei possedimenti veneziani, portandovi le loro ricchezze. Da ultimo, Sandalj chiedeva l'emissione del privilegio con

⁶⁵ Di tale diploma pattizio furono confezionati due esemplari, nelle due lingue dei contraenti, dai rispettivi notai, giusta la succitata lettera di trasmissione dell'ambasciatore Zorzi.

⁶⁶ ASVE, *Senato*, Deliberazioni, Misti, Registri 54 (1422-1424), c. 174r.

il quale era stato ammesso nel Maggior Consiglio di Venezia – e che aveva accidentalmente smarrito – e l'ammissione nel medesimo Consiglio dei fratelli e del nipote, a mezzo di analoghi privilegi. A suggello di queste rettifiche, Sandalj chiedeva l'emissione di un nuovo documento, comprendente quello già emesso in occasione della prima stipulazione dell'accordo più le risposte alle nuove richieste, in doppio esemplare, rispettivamente latino e slavo.

Il Senato, per compiacere il *voevoda*, come è esplicitamente spiegato, accolse alcune richieste (estensione della compensazione in denaro, concessione della casa a Cattaro e a Zara); respinse la richiesta di cessione di terreni presso le due città in quanto di proprietà di cittadini veneziani a cui la Repubblica non poteva giuridicamente sottrarli (capp. primo e secondo); si impegnò a non prestare aiuto ai nemici di Sandalj che avessero cercato riparo nei domini della Serenissima, chiedendo pari impegno nel caso contrario al *voevoda* (cap. terzo); accettò che Sandalj, pur non intendendo risarcire le carovane che eventualmente avessero patito danni nei suoi territori o in Bosnia, le avrebbe aiutato a rivalersi sui colpevoli (cap. quarto); convenne con il desiderio del *voevoda* di non mutare le condizioni già stabilite con l'accordo precedente e certificate dal relativo diploma (cap. quinto).

Respinse, invece, la richiesta di riconoscimento di non meglio specificati privilegi pregressi in quanto non ne aveva alcuna documentata notizia (cap. sesto); confermò i privilegi emessi per Sandalj anche per i suoi eredi, ribadendo che sarebbero stati comunque trattati bene come ogni cittadino veneziano (cap. settimo). Alla garanzia richiesta da Sandalj che, se fossero stati attaccati i territori suoi e dei suoi fratelli e successori, avrebbe ricevuto aiuto per la difesa, Venezia espresse in modo vago la speranza che ognuno avrebbe saputo assicurare la propria difesa, ribadendo la sua disponibilità a mantenere tutto quanto aveva promesso (cap. ottavo). Accondiscendeva alle richieste di ammissione dei fratelli e del nipote di Sandalj nel Maggior Consiglio e all'emissione della relativa documentazione (cap. decimo). Rispondeva in maniera perentoria sulla inopportunità di rifare il documento dell'accordo precedente (come richiesto da Sandalj con il cap. nono), ma mostrava disponibilità a compiacere il desiderio del *voevoda* e a rifarne uno inclusivo del vecchio e del nuovo accordo con il sigillo aureo pendente di san Marco, tuttavia solo in latino, non disponendo di un notaio capace di redigerne l'uguale in lingua slava.

A conclusione dell'intera vicenda, il doge Francesco Foscari emise, a nome della Repubblica, il 16 febbraio 1424 un documento contenente le condizioni di pace stipulate l'anno precedente con Sandalj attraverso l'ambasciatore Giovanni Zorzi, tramite inserto della documentazione relativa (ossia l'atto emesso da Sandalj e la nota di invio dell'ambasciatore), le clausole ridefinite attraverso la missione a Venezia dell'ambasciatore del *voevoda*, Pribislav Pohvalić, e la roborazione finale con appensione del sigillo aureo del comune di Venezia. L'originale di tale documento redatto in lingua latina fu evidentemente inoltrato a Sandalj, rimanendone a Venezia la trascrizione nei *Commemoriali*⁶⁷.

5. *La documentazione pattizia*

Estrapolato dalla complessa vicenda politica e giuridica, che si è cercato di riassumere nei punti salienti, il diploma pattizio di Sandalj è, secondo la definizione datane dallo stesso emittente, una lettera patente, (v. *supra*), con ogni probabilità modellata su una tipologia documentaria veneziana. Una sua analisi diplomatistica tocca tre ordini di problemi: 1) le caratteristiche formali del documento e la sua posizione all'interno della documentazione slava, tenuto conto del fatto che viene emesso da una signoria subordinata, almeno nominalmente, al potere regio della corona bosniaca; 2) il modello utilizzato, in considerazione del fatto che la prassi documentale slava nella regione dalmata e nell'entroterra si forma nei secoli sulla base della ricezione ed eventualmente rielaborazione di modelli stranieri (bizantini e veneziani), il che presuppone anche un adattamento linguistico di non trascurabile importanza; 3) la specificità della documentazione pattizia.

Risulta più agevole iniziare proprio da questo ultimo punto: collocare il documento nell'ambito della documentazione dei patti può, infatti, con-

⁶⁷ ASVE, *Libri Commemoriali*, reg. 11, c. 97r: «Privilegium magnifico domino Sandali concessum, continens pacem et concordium cum eo factum per spectabilem et egregium virum dominum Johannem Georgio ambassiatorem dominii ad ipsum dominum; et insuper decem capitula porrecta dominio per ambassiatorem ipsius domini, et responsiones ad ipsa capitula».

tribuire a individuarne tipologia, genesi e funzionamento. Purtroppo tale tipo di documentazione non è pervenuto nella sua interezza, e in parte è noto da copie (trascrizioni in cartulari, inserti). Ciò richiede uno sforzo di ricostruzione dell'iter documentario, costituito da una catena di atti vari (lettere di ambasciata, istruzioni, minute) preliminari alla stipula di un trattato internazionale, che va collocato sul più ampio sfondo storico-politico di concomitanti azioni diplomatiche fra più soggetti. Pur essendo (intuitivamente) chiaro che le modalità per documentare queste azioni fossero ispirate da Venezia, è necessario ricostruirle compiutamente, onde poter valutare come anche gli usi diplomatistici degli interlocutori slavi dell'area adriatica possano essersi modellati nei secoli di contatto e interazione con la Serenissima.

Un'indagine sulla pattistica veneziana con gli stati slavi balcanici purtroppo manca. Anche la recente, e per certi versi innovativa, monografia di Đorđe Bubalo sulla «pragmatic literacy», nella sezione che analizza le missioni diplomatiche e i trattati, ammette che i sovrani serbi dovettero adeguarsi alla prassi di produrre documenti scritti nelle relazioni diplomatiche perché questo era l'uso bizantino e veneziano ma delinea un quadro non del tutto preciso delle pratiche seguite in questo ambito e delle relative scritture⁶⁸.

Ho quindi cercato di appurare se la prassi documentaria seguita da Venezia nella pattistica con altre realtà politiche sia riflessa anche nella documentazione attinente alle relazioni con gli Slavi. Purtroppo, benché il tema dei trattati, soprattutto commerciali, sia affrontato da ricerche recenti, manca un'analisi sistematica degli aspetti diplomatistici della documentazione prodotta, significativi contributi toccano aspetti singolari o comunque attestati in fasi più antiche rispetto all'epoca qui trattata⁶⁹.

⁶⁸ BUBALO 2014, p. 283.

⁶⁹ POZZA 1995, p. 350 osservava che «Sulle caratteristiche diplomatiche delle pattizioni mancano studi d'insieme, tranne che per i patti imperiali più antichi», di cui dava puntuale riscontro bibliografico, ma la situazione ad oggi non pare mutata in maniera significativa. Purtroppo l'inaccessibilità delle biblioteche, indotta dalle misure di prevenzione dell'epidemia da coronavirus in atto, nella fase della stesura definitiva di questo lavoro non mi ha permesso di condurre uno spoglio sistematico della collana *Pacta Veneta*, curata da Attilio Bartoli Langeli, Gherardo Ortalli, Marco Pozza, Giorgio

Gli studi esistenti di preferenza analizzano il sistema pattizio veneziano al fine di evidenziare la natura, le finalità e l'efficacia delle pattuizioni nel quadro dell'affermazione commerciale e politica della Serenissima.

Un recente saggio di Ermanno Orlando, pur concentrato sulle pattuizioni di natura commerciale, presenta una sintesi su finalità e procedure delle iniziative negoziali in generale e dei documenti che ne scandivano le diverse fasi. Queste iniziative sono ricondotte allo sforzo dei Veneziani di stabilire uno *ius mercatorum* fondato su pratiche e consuetudini comuni e su patti, ossia concessioni di garanzie e privilegi particolari che, sulla base del principio consuetudinario «pacta sunt servanda» largamente riconosciuto in età medievale, risultassero vincolanti per i contraenti. Il patto, basato sulla volontà dei contraenti di riconoscersi reciprocamente una serie di privilegi e diritti, sia di natura economica sia giurisdizionale, si dimostrava un fondamentale strumento nella formazione di un sistema di tutele giuridiche, privilegi ed esenzioni giurisdizionali e fiscali⁷⁰.

Nel linguaggio giuridico veneziano il termine patto era applicato sia agli accordi bilaterali – ossia stipulati tra due entità statuali di pari rango – sia ai privilegi accordati unilateralmente da una potenza concedente a una richiedente. Orlando rileva che la gran parte degli accordi commerciali conclusi da Venezia con varie potenze del Levante (sovrani bizantini, sovrani di Trebisonda, Lusignano, re di Cipro, e altri) ha la forma di dichiarazione unilaterale di volontà, di cui la città è destinataria. Ma dietro questo atto finale vi era un negoziato avviato da Venezia che, in qualità di postulante, sottoponeva una serie di richieste, o capitoli, analizzate le quali, lo stato concedente rispondeva punto per punto, (solitamente) approvando, (talvolta) rigettando o chiedendo di modificare le richieste. Il complesso di capitoli e risposte – anche quando non esplicitati nel documento finale, i capitoli sono deducibili dalle concessioni date dalla parte erogante – era formulato in un documento solenne, chiamato patto, concessione o pri-

Ravegnani, alla ricerca di casi simili a quello qui discusso, se non limitatamente a quelle porzioni dell'opera disponibili in rete.

⁷⁰ ORLANDO 2016, pp. 4-5. ORLANDO 2013, pp. 15-19 evidenzia come anche gli atti di dedizione rivelano una natura pattizia mirata a tessere una trama di accordi e concessioni con entità urbane della costa dalmata: queste scontavano la conservazione dei propri ordinamenti e di privilegi negoziati con un atto di sottomissione al dominio veneziano.

vilegio. Esso raccoglieva, in maniera più o meno esplicita, i termini della trattativa preliminare ma si configurava come una concessione unilaterale da parte di uno dei contraenti. Rifletteva insomma una sorta di gioco delle parti in cui Venezia, attraverso i suoi ambasciatori, domandava mentre i sovrani stranieri potevano conservare l'illusione di concedere in forma di privilegio qualcosa che in realtà era stato concordato fin nelle più minute fattispecie⁷¹.

Con ogni evidenza tale dissimulazione giuridica era funzionale a sottolineare il diverso *status* dei contraenti, in un atto politico di accordo negoziato basato sul reciproco interesse e vincolo delle parti. Questa prassi trova pieno riscontro nell'accordo qui esaminato, poiché il documento finale ha la forma di un diploma emesso da Sandalj sotto il suo sigillo come espressione della sua volontà, ma il cui dettato richiama le varie tappe negoziali portate avanti dall'ambasciatore veneziano Giovanni Zorzi, senza tacerne le difficoltà. Orlando descrive una prassi, che appare ben consolidata, con cui Venezia gestiva i negoziati e l'emissione dei documenti relativi, pur non entrando nello specifico delle loro forme⁷². Ritengo tuttavia che l'un aspetto non debba essere disgiunto dall'altro, soprattutto nei casi in cui – quale è quello in analisi – la parte concedente, non disponendo in proprio di un consolidato armamentario documentale, attinge anche le forme della documentazione alla parte richiedente (Venezia), opportunamente adattandole.

Nel procedimento di stipulazione lo studioso elenca le seguenti tappe: la negoziazione, la predisposizione di scritture interlocutorie contenenti le manifestazioni di volontà dei contraenti; lo scambio di tali scritture per le necessarie approvazioni; la ratifica, con cui le parti esprimevano il reciproco consenso e l'impegno al rispetto del dettato degli accordi; il *preceptum*, cioè l'obbligo emanato dalla parte concedente ai propri sottoposti di osservare e far osservare i contenuti del patto; la redazione in forma solenne del testo degli accordi⁷³. Questa ricostruzione lascia, invero, qualche perplessità: lo studioso non cita alcun caso in cui sia documentato

⁷¹ ORLANDO 2016, pp. 5-6.

⁷² *Ibid.*, pp. 7-13.

⁷³ *Ibid.*, p. 7.

l'avvenuto scambio delle «scritture preliminari»⁷⁴, né un solo caso in cui la ratifica sia avvenuta sulle «scritture preliminari» – operazione che giuridicamente mi suona dubbia. Altrettanto problematico mi sembra il fatto che il *preceptum* preceda l'emissione del documento finale di perfezionamento dell'accordo: ciò implicherebbe che questo decantato documento solenne avesse solo una funzione 'ornamentale' nel 'gioco delle parti' tra i contraenti, una eventualità che non appare verisimile. Ma lo stesso studioso, nel prosieguo della trattazione, introduce elementi che contraddicono, o non tengono conto, della descrizione delle fasi pattizie da lui stesso fatta in questi termini.

Egli, infatti, precisa che la fase delle trattative preliminari, spesso lunga e complessa, era affidata da Venezia a propri ambasciatori – solitamente provenienti dal patriziato ed eletti in senato o nel Maggior Consiglio – insigniti di pieni poteri per la negoziazione. Eventualmente l'ambasceria vera e propria poteva anche essere preceduta dall'invio di persona di fiducia per meglio predisporre la parte ospitante. Gli ambasciatori erano accompagnati da personale qualificato, incardinato negli uffici comunali, in particolare notai di curia, che potesse essere di supporto nel dipanare questioni giuridiche e tecniche nella redazione dei documenti. Già la preparazione e l'invio dell'ambasceria presupponevano la produzione di scritture finalizzate alla conduzione delle trattative: da una parte, le istruzioni del Senato all'ambasciatore formulate in una *commisio* (a volte accompagnata da istruzioni in forma orale) e indicazioni di varia utilità (ad esempio, copie di accordi contratti in precedenza o informative sullo stato delle relazioni con l'interlocutore); dall'altra, scritture attestanti legittimazione e tutela giuridica, quali lettere credenziali e procura opportunamente redatta da cui risultasse che l'ambasciatore agiva in qualità di sindaco e procuratore per il doge e il comune di Venezia. Le istruzioni impartite dal senato erano ovviamente vincolanti, ma laddove esse si fossero rivelate, alla prova dei fatti, inadeguate o superate dal corso delle trattative – difficile da prevedere in tutte le sue variabili –, l'ambasciatore poteva prendere

⁷⁴ È forse possibile che questo passaggio si riferisca alla stipulazione di accordi bilaterali? In realtà di questa tipologia pattizia lo studioso non parla dettagliatamente, ne accenna solo come possibilità praticata.

decisioni su base discrezionale. L'andamento delle trattative ci è talvolta testimoniato da lettere scambiate tra l'ambasciatore e il senato che danno chiaramente il senso della imprevedibilità di alcune situazioni e della difficoltà di gestirle⁷⁵.

Conclusa la fase negoziale, Orlando afferma che:

per rendere efficaci e vincolanti gli accordi presi occorre che il testo concordato durante le trattative fosse ratificato da entrambe le parti; la ratifica – che poteva anche essere tacita – aveva fini di autenticazione del testo e produceva quel consenso reciproco necessario per rendere esecutive le manifestazioni di volontà espresse nel patto. Di norma, l'accordo si concludeva con l'apposizione della firma da parte del signore concedente, presso la cui corte si erano svolti i negoziati; esso, poi, veniva portato a conoscenza del comune veneziano, per la necessaria controfirma⁷⁶.

Egli non precisa in che forma venisse redatto il «testo concordato», o cosa esattamente si debba intendere con l'affermazione che «la ratifica (...) aveva fini di autenticazione del testo» e, ancora, non chiarisce a quale testo veniva apposta la firma da parte del signore concedente, e successivamente la «controfirma». Tali affermazioni mal si conciliano con l'idea enunciata poco prima che l'accordo fosse perfezionato attraverso un privilegio emesso dalla parte concedente, né si capisce come i due processi dovessero integrarsi: il «testo concordato», a rigor di logica e di diplomazia, dovrebbe essere il privilegio. Ma se è così, questo non ha bisogno di «autenticazione» da parte della controparte, anzi deve averla necessariamente di suo. Né, tanto meno, è pensabile, in termini diplomatici, che un tale documento venga «controfirmato» dalla controparte. Se invece il «testo concordato» non è il privilegio finale, significa che la ratifica non poteva autenticare alcunché, tutt'al più consentiva di redigere il documento finale nei termini convenuti, quindi non è ratifica del documento ma consenso sul contenuto dell'atto giuridico. L'unico esempio, evocato in termini mol-

⁷⁵ ORLANDO 2016, pp. 7-12. Rammento che nelle istruzioni date a Zorzi in occasione delle sue missioni presso Sandalj l'eventualità di assumere decisioni discrezionali è esplicitamente prevista, così come è attestato uno scambio di lettere tra l'ambasciatore e il Senato sull'andamento della trattativa.

⁷⁶ *Ibid.*, p. 12.

to vaghi dallo studioso⁷⁷, non descrive specificamente le fasi del processo di documentazione; sicché potrebbe trattarsi semplicemente di ratifica da parte veneziana del patto già formulato in privilegio/crisobollo imperiale oppure di scambio di scritture preliminari, in una procedura di patto bilaterale, funzionali alla stesura dell'atto definitivo⁷⁸.

Inoltre egli afferma poco oltre che spesso

la ratifica veneziana avveniva in forma tacita ed era del tutto implicita nel consenso espresso dagli ambasciatori lagunari nel momento di chiudere i negoziati e di ricevere il documento solenne che ne sanciva gli accordi presi. L'atto conclusivo di ogni trattativa, se andata a buon fine, era, infatti, l'emissione di un documento ufficiale; in quel caso il consenso si produceva contestualmente alla redazione dell'atto, variamente denominato *privilegium*, o bolla d'oro, o crisobolla, o semplicemente *pactum*⁷⁹,

ma anche in questo caso sembra trattarsi di una conclusione a posteriori e non di un dato estratto dalle fonti. Al proposito, lo studioso cita il patto firmato nel giugno 1306 con Amalrico II, principe di Tiro e re di Cipro, i cui negoziati si erano conclusi con la redazione di due *instrumenta* pubblici «consimilia de predictis», uno per la cancelleria del sovrano cipriota, l'altro da trasmettere a Venezia e, ancora, il patto dell'agosto 1345 con il sultano egiziano Al-Salih Imad al-Din Isma'il, sancito dall'emissione di tre «privilegia sigillata seu signata suo alto sigillo seu signo», uno per l'archivio del sultano, un altro per l'ambasciatore da portare a Venezia, il terzo per il console veneziano⁸⁰. Pur citando un altro caso (patto con il re di Tu-

⁷⁷ Egli parla di un «patto sottoscritto con l'impero bizantino nel giugno 1265 a Costantinopoli; dopo aver raggiunto un accordo tra le parti, infatti, gli ambasciatori veneziani, Giacomo Contarini e Giacomo Dolfin, erano tornati in patria, assieme con un delegato greco, per sottoporre il testo al loro governo e suggellarne in tal modo, con la ratifica veneziana, la validità e la vigenza». L'attenzione è al «testo» dell'accordo ma non si precisa con quale documento esso fosse formalizzato e con quale modalità sarebbe stato ratificato.

⁷⁸ Per tali tipologie di trattato, evidentemente più frequentate quando i contraenti erano comuni italiani, si veda PUNCUH 2001.

⁷⁹ ORLANDO 2016, p. 12.

⁸⁰ *Ibid.*, pp. 12-13.

nisi, Abu el Abbas, nel 1392) in cui il documento finale era stato redatto in duplice copia, una in «littera moresca, altera in latinum»⁸¹, lo studioso non solleva la questione degli originali multipli e del loro funzionamento. Inoltre, diversamente da quanto detto poco prima, egli afferma che la parte concedente emetteva un *preceptum* (o lettera *de securitate*), con cui imponeva ai propri funzionari, sottoposti e sudditi di osservare i termini dell'accordo, contestualmente alla redazione in forma solenne del patto o privilegio⁸², cosa che mi sembra giuridicamente più verisimile rispetto all'emissione del *preceptum* prima dell'emissione del documento finale.

I patti contenevano solitamente una clausola di durata ma circostanze sopravvenute, che modificassero le condizioni di partenza, potevano portare a una sua estinzione o richiesta di modifica. Il diritto consuetudinario garantiva che fosse la parte lesa, in tal caso, a prendere l'iniziativa e a esperire tutti i tentativi di rinegoziarlo⁸³. Cosa che, da un lato, poteva tornare utile per Venezia per ottenere, a seconda delle circostanze, condizioni di mercato più favorevoli e vantaggiose, dall'altro la esponeva a continue sollecitazioni da parte di potenti vicini che parimenti cercavano di cambiare le condizioni degli accordi stabiliti a loro favore, e la trattativa su Cattaro con Sandalj è emblematica di questa fattispecie.

Gli aspetti strettamente documentari di queste operazioni presentano, nella ricostruzione di Orlando, dei punti critici ma, d'altronde, come notava Puncuh, la materia dei trattati internazionali «si presenta sfuggente e difficile da ricondurre a schemi fissi predeterminati e consolidati», cosa che rende necessario affrontarne l'analisi per aree omogenee⁸⁴. Nel caso in esame si è appuntata l'attenzione su alcuni elementi: la tipologia documentaria scelta in ragione del diverso *status* dei contraenti, le modalità di espressione della giustapposizione di due volontà sovrane (che celano un lavoro negoziale accompagnato da tutta una serie di altre scritture), le forme di autenticazione, la gestione della differenza linguistica dei contraenti.

⁸¹ *Ibid.*, p. 11.

⁸² *Ibid.*, p. 13.

⁸³ *Ibid.*, p. 28.

⁸⁴ PUNCUH 2001, p. 129.

Questi elementi, che sono espressione del tessuto giuridico e dei meccanismi politico-istituzionali che generano la documentazione, non trovano un'adeguata trattazione nella citata monografia di Bubalo poiché, seguendo l'approccio tradizionale, egli non distingue le scritture prodotte nelle varie fasi delle negoziazioni in base a criteri formali, né le rapporta al contesto giuridico. Sicché lettere scambiate tra sovrani o lettere di ambasciata⁸⁵ vengono generalmente identificate come una sorta di promemoria degli affari da sottoporre alla controparte⁸⁶. Quanto alla conclusione dei trattati e all'emissione dei relativi documenti, lo studioso afferma che tutto quanto pattuito dovesse essere messo per iscritto e che fossero emessi documenti solenni⁸⁷. Non esplicita le caratteristiche diplomatistiche di tale «documento solenne». Rileva, tuttavia, che l'iter per giungere all'emissione del documento finale, quando le trattative erano state svolte attraverso legazioni, era complesso perché solo i sovrani o l'organo di governo dei Comuni avevano il potere di emettere documenti relativi alla conclusione di trattati⁸⁸. Questi erano di regola bilaterali: in genere ciascun contraente produceva il suo originale ma secondo diverse modalità, in dipendenza dagli usi e dalle circostanze⁸⁹, che egli riconduce a tre tipologie:

⁸⁵ BUBALO 2014, p. 264. Lo studioso riconosce che tutte le lettere d'ambasciata (*capitula*) pervenuteci si trovano nei libri archiviali veneziani, poiché «In Venice it was a fixed custom to copy the texts of ambassadorial letters and the responses to them in separate books (libri commemoriali), that otherwise served for recording contracts and charters that always needed to be at hand during diplomatic conversation» (!), ma non pone la questione dell'iter documentario. In maniera parimenti generica parla di lettere credenziali, o delle speciali procure date ai negoziatori (tipo *sindicatus*, *mandatum* o *potestas*) in trattative di particolare rilievo, senza esaminarne gli aspetti formali (*ibid.*, pp. 269-271).

⁸⁶ *Ibid.*, p. 263.

⁸⁷ *Ibid.*, p. 276: «Successfully completed negotiations (...) required that the provisions of the treaty be set down in writing, and that solemn charters be issued». Si consideri che relativamente ai documenti pattizi lo studioso si basa essenzialmente su materiali rivenienti da trattati fra la Repubblica di Ragusa e gli stati serbi, nella cui tipologia egli include anche quelli bosniaci, applicando una impropria classificazione dei documenti basata non sulle loro forme ma unicamente sulla scrittura (cirillica) usata.

⁸⁸ *Ibid.*, pp. 277-278.

⁸⁹ *Ibid.*, p. 278: «As a rule, treaties were two-sided. In principle, each party issued its original, but depending on customs and the circumstances of concluding the agreement, different models were applied».

1. due copie identiche del trattato erano compilate nella cancelleria ospitante ed erano inviate per la firma all'altra parte⁹⁰. Cita il caso dei primi trattati fra lo *županato* serbo e Ragusa del 1186 e 1190, il cui testo è in latino, mentre la formula di sottoscrizione e giuramento dello *župan* Simeon Nemanja e del fratello Miroslav sono in lingua slava e alfabeto cirillico. Di questa prassi testimonia anche il cronista Giunio Resti, che in relazione all'accordo del 1190 riferisce che: «[i serbi] mandarono l'istrumento al conte, loro signore, che lo sottoscrivesse e, fatto il segno della santa croce, giurasse d'osservarlo. Ed il medesimo fecero il conte Gervasio, giudici e consoli di Ragusa»⁹¹. Non mi pare si possa affermare che in tali casi ciascun contraente producesse il suo originale: si tratta di documenti redatti secondo le forme in uso a Ragusa, in doppio originale – talvolta includendo anche una traduzione slava (ad esempio nell'accordo stipulato tra Ragusa e il bano di Bosnia, Kulin, nel 1189);
2. ciascuna parte emetteva un documento per l'altra con un giuramento, in forma soggettiva, in cui erano elencate tutte le richieste e le obbligazioni. I documenti non coincidevano in tutti i dettagli, ma piuttosto si completavano l'un l'altro, perché ciascuna parte evidenziava le proprie obbligazioni stipulate dall'accordo. Lo studioso afferma che questa prassi sarebbe stata solitamente adottata nei trattati fra la Repubblica di Ragusa e lo stato serbo e fra la Repubblica di Ragusa e i magnati bosniaci. Non ne discute i dettagli, limitandosi a citare documenti editi, dalle cui edizioni tuttavia non emerge chiaramente né la tradizione del documento né la funzione delle varie copie;
3. la parte che ospitava emetteva il suo esemplare (nel testo: *copy*) del trattato, che menzionava tutti i dettagli stabiliti con la legazione. Affinché il trattato entrasse in vigore, la controparte era tenuta a confermarlo. La conferma poteva essere generale e riassumere brevemente le provvisorie menzionate nell'esemplare della prima parte oppure citarlo integralmente, a mo' di transunto (nel testo *transumpt*)⁹². Questo terzo

⁹⁰ Lo studioso usa in inglese sempre il termine *copy* sia quando si tratta di *copia* sia quando si tratta di *exemplar*, con tutta l'ambiguità che ne consegue.

⁹¹ *Chronica Ragusina* 1893, p. 64.

⁹² BUBALO 2014, pp. 279-280. Lo studioso cita alcuni documenti di tal sorta in cui l'obbligo di conferma è affermato esplicitamente.

caso è molto vicino al primo, con la differenza che il documento finale è unico, in un solo esemplare, e la ratifica avveniva in modalità diversa rispetto alla semplice sottoscrizione del contraente, producendo in realtà un documento di ratifica.

Purtroppo lo studioso non entra nel merito delle singole tipologie e non illustra i dettagli di come si applicassero nella pratica e cosa implicassero (ad esempio quanto all'azione delle 'cancellerie' slave o all'azione di notai frequentemente citati nei materiali da lui usati).

Il diploma pattizio di Sandalj sembra possa rientrare nella terza tipologia di Bubalo; più esattamente esso corrisponde alla procedura pattizia, descritta da Orlando, che culminava in un documento in forma di *privilegium*, emesso da uno dei contraenti, e contenente tracce, più o meno esplicite, della trattativa a monte. Questa strada Venezia aveva deciso di seguire per giungere alla pacificazione con Sandalj nel momento in cui il doge Tommaso Mocenigo emise la relativa *commissio* per Giovanni Zorzi il 26 maggio 1422⁹³. Tale modalità, che evidentemente era mirata a blandire l'interlocutore lasciandogli le apparenze di una decisione autocratica⁹⁴, gli lasciava anche la possibilità di formulare il documento finale secondo le proprie consuetudini documentarie. Che tipo di documento emette Sandalj Hranic? Sulla base del criterio dello *status* dell'emittente (una signoria territoriale, benchè derivante la sua giurisdizione da un'autorità superiore), lo si deve classificare come un documento «pubblico»⁹⁵, mentre il filtro di

⁹³ L'ambasceria era in realtà duplice, perché Zorzi doveva recarsi anche dal re di Bosnia per concludere accordi di commercio. Falliti questi primi negoziati con Sandalj, Zorzi sarebbe stato investito di un nuovo mandato dal doge Francesco Foscari con commissione del 6 agosto 1423.

⁹⁴ La scelta nasceva da una valutazione realistica della situazione: dopo la morte di Balša III nel 1421, e avendone sposato la madre, Sandalj aveva mano libera in Zeta e quindi su un tratto della costa dalmata meridionale di rilevante interesse, oltre ad aver espanso il suo controllo dell'entroterra. La sua reale capacità di intralciare e controllare le vie commerciali aveva indotto Venezia a richiedere un accomodamento sulla questione di Cattaro.

⁹⁵ Giusta la classificazione 'classica' di BRESSLAU 1998, p. 11. Si veda BARTOLI LANGELI 1985, pp. 48-49 sulla opportunità di preferire il termine «cancelleresco» al termine «pubblico».

altri criteri, quali forma e modalità di produzione, porta ad ascriverlo ai documenti che Giovanna Nicolaj definisce «d'ufficio» ossia quelli «emessi da chi detiene una funzione pubblica distaccata e delegata o in qualche misura autonoma rispetto a un potere superiore o sovrano, redatti da scribi (notai) più o meno stabili che espletano un *officium* di complemento»⁹⁶.

Vari elementi indiziano l'esistenza di un modello veneziano del documento: si è già citata la definizione datagli dall'emittente di «lettera patente», si aggiunga l'adattamento di forme e formule della lettera veneziana. Quanto alle prime, esso riprende il modello della ducale minore in forma di lettera⁹⁷, semplificandone ulteriormente alcuni caratteri intrinseci. Mentre il protocollo della ducale minore presenta l'*intitulatio* dell'emittente (il doge) in forma *maxima*, con nome, cognome, formula di devozione, titolo, seguita dalla *inscriptio*, comprendente nome e titolo del destinatario (o *suis fidelibus et amicis*, o simili) e dalla *salutatio*⁹⁸, il diploma di Sandalj presenta nel protocollo la *intitulatio* molto ridotta dell'emittente – preceduta dal pronome di prima persona plurale – comprensiva solo del nome e del titolo personale di *voevoda*, senza alcun riferimento alla potestà territoriale, seguita dall'immediato annuncio che «amor et unio, amicitia et bona pax» sono stabilite tra l'emittente, i suoi fratelli e la sua casata e il doge Francesco Foscari e il comune di Venezia. La formula riprende quella usata dall'ambasciatore Zorzi nella lettera di trasmissione del diploma stesso.

Il testo si compone di una *narratio*, in cui viene evocato il fatto (dedizione di Cattaro) e, in modo piuttosto dettagliato, la trattativa scaturitane e affidata all'ambasciatore Zorzi⁹⁹, seguita dalla *dispositio* comprendente tutte le clausole stabilite con l'ambasciatore, anche in questo secondo il modello della ducale. Seguono nell'ordine il giuramento e la *corroboratio* con la men-

⁹⁶ NICOLAJ 2007, p. 48.

⁹⁷ Sulle ducali si rimanda a POZZA 1996, p. 19.

⁹⁸ Questa struttura del protocollo è visibile nel diploma pattizio dogale che però presenta la formula di titolazione ceterata in quanto trascrizione in registro.

⁹⁹ Si fa esplicito riferimento all'arrivo dell'ambasciatore e allo scambio dei saluti formali, che di norma danno avvio alla trattativa. Questo elemento è presente in analoghi documenti rilasciati da altre signorie del Levante (si veda ad esempio TZAVARA 2011-2012), il che fa pensare ad una sorta di modello archetipale di questo genere di documento, adattato volta per volta alle circostanze.

zione dell'apposizione del sigillo pendente sotto forma di *iussio*. Nell'escatocollo si trovano la *datatio* prima topica (*in civitate nostra*) e poi cronica con indicazione del giorno, del mese e dell'anno (secondo il computo *anno Domini*). Anche la parte finale richiama il modello della ducale ma con l'annuncio del sigillo sotto forma di *iussio* e nessuna menzione dell'esecutore materiale del documento.

Alcune formule usate tradiscono una natura traduttorica: essa è tanto più evidente quanto più il dettato slavo risulta forzato. Ad esempio nella resa alla lettera della formula di pacificazione «amor, unio, amicitia, concordium atque pax» come ЛЪБАВЬ И ЄДИНСТВО ПРИЈАЗАНЬ И ДОБРИ МИЕРЬ («*ljubav' i edinstvo prijazan' i dobri mier'*», rr. 1, 30), o della formula ricorrente «ex contemplatione/ob contemplationem domini ducis» come ЗА ЛЪБАВЬ ГОСПОДИНА ДУЖА («*za ljubav' gospodina duža*», rr. 11, 14); fino alla formazione del neologismo ЕСМО КЪНЬТЕНЬТИ («*esmo kuntenti*», r. 55) per la formula «sumus contenti». In quest'ultimo caso, ritengo che proprio la pregnanza dell'uso formulare abbia concorso alla formazione del neologismo, dal momento che si sarebbe potuto tradurre senza alcuna difficoltà «contenti», ossia «appagati, tacitati» con l'aggettivo slavo corrispondente¹⁰⁰.

Disporre della versione latina del documento (quella inserita nel diploma pattizio dogale) aiuta a valutare ancor meglio quanto il testo slavo cerchi di attenersi a quello latino, risultando in più punti innaturale, o per forzature nella sintassi o per scelte lessicali poco felici, rispondenti al rispetto della lettera e non del senso. Ad esempio, nella traduzione del costruito *volvens in mente*¹⁰¹ con il verbo esattamente corrispondente nel significato di «volgere» (ОБРАЋАТИ) ma con il sostantivo che traduce *mens* (ПАМЕТЬ) in accusativo – perché il verbo slavo richiede questo caso – cosa che produce un mutamento di senso e rende precaria, in slavo, la reggenza del lungo periodo che segue. Un errore significativo nel documento slavo, costituisce prova ancor più concreta, a mio avviso, che si tratti di una traduzione: nel punto in cui Sandalj allude al fatto che il rilascio degli ostaggi

¹⁰⁰ Un caso al contrario, ossia nella versione latina, di uso di due slavismi come termini tecnici si verifica con i sostantivi *carinae* e *tergovinae*, denominazioni rispettivamente dei diritti di dogana e di commercio («ПРАВЕ ЦАРИНЕ И ТРЪГОВИНЕ», r. 37).

¹⁰¹ «(...) tamen volventes in mente nostra, quantum prompti sumus et in futurum multo magis dispositi facere (...)», riga 23 nel doc. slavo.

cattarini è un gesto di munificenza da parte sua nei confronti del doge e della signoria veneziana, il concetto è espresso in latino come «illos autem quatuor Chatarinos, quod habemus in obsides (...) ut prefatus serenissimus dominus dux et comune Venetiarum videant et cognoscant nostram liberalitatem et nostrum bonum propositum *erga ipsos*, sumus cuntenti (...) libere relaxare» ma il testo slavo rende «erga ipsos» come К ѿѿѿ (r. 55) ossia «verso me stesso [Sandalj]» (!) modificando impropriamente il senso. L'errore deriva dal fatto che il pronome riflessivo slavo «sebe» traduce anche il latino «ipse» quando significa «se stesso»¹⁰². Ulteriore prova della traduzione è la forma Кѿ: semplice trascrizione fonetica del pronome relativo latino «que», che si ripete un paio di volte (rr. 24, 53). Probabilmente anche questo era percepito come una sorta di elemento formulare, visto che la lingua slava dispone di un corrispondente pronome.

Al di là di questi elementi linguistico-testuali, si deve tener presente che l'opzione per la forma di lettera è abbastanza ovvia, costituendo di per sé la lettera la forma base del documento pubblico: nel caso specifico la lettera patente registra i diritti e le obbligazioni pattuite e ha funzione allo stesso tempo probativa e dispositiva e quindi codifica adeguatamente l'atto giuridico della pattuizione. Ciò detto, occorre uno studio organico della documentazione delle signorie territoriali dell'entroterra balcanico per rispondere a diversi quesiti, a cominciare da quello fondamentale circa la fonte dalla quale esse attingevano la legittimità necessaria a plasmare secondo le forme del documento pubblico (in sostanza, forma soggettiva e dispositiva) la loro attività documentaria. In altri termini, donde e come tali signori potessero ottenere una sanzione *de iure* alla loro piena autonomia da ogni condizionamento istituzionale, già presente *de facto* nel potere di disporre in politica estera senza l'avallo del re, come in questo caso. Di conseguenza, bisognerebbe appurare se e in virtù di quale meccanismo l'uso del sigillo da parte loro possa essere ritenuto di per sé prerogativa di sovranità¹⁰³. È significativo il fatto che Sandalj parli di sé come contraen-

¹⁰² Accludo nell'Appendice C una mia traduzione in italiano del diploma slavo, letterale per quanto possibile, per una più immediata individuazione di queste farraginosità della trama linguistica del documento.

¹⁰³ BARTOLI LANGELI 1985, p. 52.

te nel patto di «bona pax» con Venezia nei termini di un'entità dinastica («noi, i nostri illustrissimi fratelli e la nostra casata») e come il «nostro dominio», laddove il termine usato *госпоцтво* («gospoctvo», rr. 18, 26, 30, 41) è ambivalente potendo riferirsi alla signoria intesa sia come potere personale sia come ambito nel quale la si esercita.

I fondamenti di tale legittimità costituiscono la cornice delle varie, concrete contingenze in cui questi soggetti politici si muovevano e potevano tradurre in documenti la loro azione. È da pensare che soluzioni diverse fossero adottate in base alle circostanze e che si sperimentassero forme 'ibride' e nuove combinazioni sulla base di modelli attinti da altre autorità¹⁰⁴. La variabilità dei modelli potrebbe essere spiegata dalla volontà di questi signori di adottare forme e formulazioni documentarie più o meno rigorose e adeguate al contesto politico nel quale nasceva il documento¹⁰⁵.

Ove fossero meglio chiarite le forme adottate e le dinamiche di produzione del documento si chiarirebbe anche la questione delle cancellerie che, come si è detto, vengono postulate dietro ogni documento prodotto. Infatti, l'insistita attribuzione da parte di studiosi slavi della produzione della documentazione di Sandalj, come di altri signori feudali bosniaci, a una cancelleria¹⁰⁶ non si basa su indizi concreti in tal senso contenuti nei documenti stessi, o attestati da altre fonti, ma scaturisce da una sorta di generalizzato automatismo che vede dietro ogni documento una cancelleria in azione. Neppure nel diploma pattizio di Sandalj c'è indizio o formula alcuna che ne collochi la confezione in una cancelleria: le forme cancelleresche sembrano rientrare in una strategia 'testuale', per così dire, e non essere risultato di un processo burocratico di produzione del documento. Manca cioè la corrispondenza fra contenuti formali e operazioni redazionali che caratterizza l'azione di una cancelleria organizzata.

¹⁰⁴ È un indirizzo formulato in altro contesto da FISSORE 1985, pp. 146-147 per cercare di delineare la fisionomia di quella fascia di documentazione definita, in maniera intuitiva ma evidentemente opaca, 'semipubblica' da PRATESI 1987², p. 34.

¹⁰⁵ Rilevo, ad esempio, che nella produzione documentaria del citato Tvrtko I, ancora bano di Bosnia, si trovano documenti modellati sulle ducali maggiori veneziane e altri, prodotti dopo la proclamazione a re, modellati sul crisobollo di origine bizantina e già 'addomesticato' nella documentazione cancelleresca dei Nemanjidi.

¹⁰⁶ KURTOVIĆ 2009, pp. 377-389, 419-427.

La stessa *iussio* per l'apposizione del sigillo non ha un destinatario esplicito e non rimanda all'*iter* di confezione a cui il documento sarebbe stato sottoposto in una cancelleria organizzata¹⁰⁷. Parimenti rimane anonimo il *cancellarius* che avrebbe redatto il documento, del cui intervento sappiamo solo attraverso la lettera dell'ambasciatore Zorzi.

Solo questa lettera in realtà attesta che i due esemplari del documento erano stati confezionati da due funzionari, uno per parte, cui è attribuito il titolo di *cancellarius*. In altri documenti che accompagnano varie missioni di Zorzi, il veneziano Giovanni de Bonisio viene anche definito *notarius*. La corrispondenza di unità testuali con le istruzioni consegnate a Zorzi (soprattutto nelle clausole) lasciano supporre che il suo *cancellarius* abbia esemplato in latino il documento che, tradotto e confezionato dal *cancellarius* del voevoda, in virtù della dissimulazione giuridica di cui si è detto, sarebbe dovuto sembrare un privilegio emanato da Sandalj. Per questi motivi, la sua inclusione nella categoria dei documenti «d'ufficio» sembra più appropriata. Il «cancellarius Bogut Radosalich», nominato nella nota di Zorzi¹⁰⁸, potrebbe essere stato un notaio – probabilmente formato alla scuola del notariato latino di Dalmazia – al servizio del *voevoda* (e non necessariamente in un ufficio di cancelleria ben strutturato) in contemporanea o in alternanza con altri scrittori, designati con il titolo di «dijak» nei documenti¹⁰⁹, qualifica attribuita ai redattori di molti altri documenti emessi da signori bosniaci.

Il ruolo dei notai nella redazione di scritture emanate da signori territoriali slavi¹¹⁰ sembra attestare in linee generali una forma di reclutamento di notai in qualità di funzionari al loro servizio, secondo un meccanismo

¹⁰⁷ FISSORE 1985, p. 154 individua in questo tipo di soluzione autenticatoria, giustificata dalla volontà di sottolineare «il contatto diretto, senza mediazioni fra autorità che agisce in sede giuridica e momento della documentazione», un elemento fortemente denotativo della documentazione cosiddetta semipubblica.

¹⁰⁸ KURTOVIĆ 2009, pp. 379, 385.

¹⁰⁹ *Ibid.*, pp. 385-386.

¹¹⁰ In alcuni di questi la formula di *completio* notarile coesiste con la *iussio* e la roborazione a mezzo del sigillo. Anche la documentazione del bano sembra basata sul servizio prestato da scribi-notai qualificati come «dijak»; ciò non esclude che sul loro ruolo funzionale nel tempo sia stato strutturato un ufficio di cancelleria.

che fa del notaio il collegamento privilegiato fra autorità di base pubblica e capacità autenticatoria¹¹¹. Il fenomeno è ancora da studiare nella sua complessità ma anche qui si deve tenere in debita considerazione l'influsso che può aver avuto la prassi documentale veneziana la quale, come è noto, fino a tutto il XII secolo, si basava largamente sull'ufficio notarile prestato nella curia, su cui si sarebbe sviluppata una cancelleria vera e propria¹¹². L'importanza dell'affermazione dell'istituto notarile per il processo documentale – di lingua latina, italiana e slava – in Dalmazia non è ancora stata pienamente riconosciuta dalla storiografia slavistica, sicché non è ancora correttamente valutato l'apporto dei notai alla documentazione in lingua slava, che fu ampiamente forgiata sull'apparato formale di lingua latina e italiana. Sono invece ben noti la portata e lo sviluppo del notariato nei possedimenti veneziani, istituto che ha accompagnato e rafforzato l'espansione dello stato veneziano in Dalmazia nella prima metà del Quattrocento, riuscendo a garantire lo sviluppo di una burocrazia nelle diverse realtà territoriali man mano incluse nel dominio veneziano adeguato alle necessità, prima fra tutte quella di conferire valore legale alla scrittura giuridica. Tale prassi si dimostrò sufficientemente elastica da permettere la nomina di cancellieri specializzati nella scrittura dei rogiti in scrittura glagolitica e lingua slava, cosa che implicava la codificazione in questa lingua di formule e contenuti¹¹³.

Una conferma del servizio prestato – in qualità di inviati e rogatari – presso vari signori dell'entroterra balcanico da ufficiali familiarizzati con la prassi documentale dei Comuni costieri, in cui il notaio poteva essere

¹¹¹ Una situazione che presenta molte analogie con quella delle realtà politiche subalpine tra X e XIII secolo descritta da FISSORE 1985, pp. 160-167.

¹¹² POZZA 1995, pp. 349-350; POZZA 2011, pp. 160-165.

¹¹³ Si trattò di una vera e propria mediazione linguistica e di cultura giuridica, ben documentata a Zara, ma non sconosciuta in varie altre città dalmate, dove le istituzioni affrontarono il problema dell'utilizzo di una lingua giuridica estranea a parte della popolazione, dotandosi di scrivani capaci di confezionare strumenti senza dover ricorrere alla traduzione. Si veda BETTARINI 2013, in particolare alle pp. 117-118 sulla questione dei documenti glagolitici. Rilevanti spunti di riflessione sulla circolazione di modelli notarili in area zaratina fornisce ZABBIA 2009, pp. 33-39, anche in relazione al ruolo di notai preti in questo ambito.

al tempo stesso al servizio della burocrazia statale e operare come notaio nelle questioni di diritto privato, proviene da uno dei documenti già citati: nell'*instrumentum pacis*, rogato il 12 agosto 1423 nell'accampamento presso San Sergio, tra Venezia, da una parte, e il despota serbo Stefan Lazarević e suo nipote Đurađ Vuković, dall'altra, il rogatario si firma

Ego Nicolaus de Arcilupis de Kataro imperiali auctoritate iudex ordinarius et publicus notarius, et prelibati illustris et excellentissimi principis et domini domini despoti Stefani Rassie ducis et prefati magnifici et excelsi domini domini Georgii scriba, quia omnibus et singulis suprascriptis una cum prenomatis testibus interfui rogatus, ideo scripsi et publicavi, et in hac forma publica redegì, signo quoque et nomine meis solitis et consuetis una cum prefati magnifici domini Georgii impensione sigilli roboravi¹¹⁴.

Che la tradizione veneziana abbia dato un sostanziale contributo alla ricezione del modello del notaio-funzionario mi pare sia attestato anche dal peculiare uso del sostantivo *dijak*. Secondo il dizionario ottocentesco della lingua serbo-croata pubblicato dall'Accademia delle scienze¹¹⁵, esso costituisce la forma più antica di un prestito dal latino *diaconus*, attestata già nel XV secolo come «djak» da cui, in epoca più recente, è derivata la forma con palatalizzazione «đak». Il termine è presente nei dizionari più antichi (Micaglia, Bjelostenec, Jambrešić, Stulić, Vuk, Daničić e altri) con l'accezione di *diaconus* e *clericus*, cioè di persona consacrata agli ordini inferiori o, in generale, di persona appartenente al clero; oppure con il significato specifico di *scriba*. Quest'ultima accezione è spiegata dal *Rječnik* sulla base del fatto che, nel medioevo, della scrittura di libri e documenti si occupassero quasi esclusivamente i chierici. È citata una serie di occorrenze provenienti da documenti, costituita in realtà da sottoscrizioni di rogatari di documenti di varia tipologia, tutti bosniaci. Sulla base di questi esempi, ritengo che il termine non provenga da una generica associazione dei chierici con il fatto di conoscere e praticare la scrittura, ma dal-

¹¹⁴ LJUBIĆ 1886, p. 253.

¹¹⁵ *Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika*, na svijet izdaje Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, obradili Đ. Daničić, M. Vaļavac, P. Budmani, dio II, četa-đavli, u Zagrebu 1884-1886, s. v.

la definizione del rogatario come «diaconus» quale appare da documenti veneziani e della Dalmazia veneziana, almeno fino a quando gli scribi autorizzati a confezionare documenti pubblici erano obbligatoriamente chierici¹¹⁶. Deve quindi essere considerato un termine tecnico, affermatosi nella lingua slava parlata insieme ai relativi tecnicismi¹¹⁷.

6. La documentazione del concordato su Cattaro tra Venezia e Sandalj

Rimane da appurare quale sia stato l'iter documentario della pattuizione di pacificazione tra Venezia e il voevoda Sandalj, poiché interpretazioni fin qui formulate da vari studiosi sul documento pattizio slavo e su quello latino registrato nei Commemoriali appaiono insostenibili. Ad esempio, quella di Čremošnik, il quale sostenne che nei Commemoriali fosse stata registrata la copia tradotta in latino del diploma pattizio di Sandalj. Costituisce attenuante il fatto che lo studioso mirasse unicamente alla ricerca di documenti originali slavi e non fosse interessato ai meccanismi della documentazione. Più cervellotica appare la ricostruzione di Marko Šunjić. Egli parte dal capitolo nono di quelli sottoposti dall'ambasciatore di Sandalj, Pribislav Pohvalić, al Senato di Venezia nel gennaio del 1424, che per chiarezza cito per esteso:

Nono quod dignemur concedere eidem magnifico domino Sandali quod privilegium obtentum cum ipso domino per iamdictum Iohannem Georgio ambassiatoem nostrum cum omnibus que nunc petita sunt per ipsum spectabilem comitem Prebislauum, eiusdem domini Sandali am-

¹¹⁶ BARTOLI LANGELI 2001, pp. 75-76: la funzione notarile a Venezia era conferita per nomina dogale a membri del clero. A questo fa esplicita menzione il dittico che accompagna i nomi nelle sottoscrizioni: *presbiter et notarius, diaconus et notarius, subdiaconus et notarius, lector et notarius, clericus et notarius*: la qualifica *notarius* è seconda, in aggiunta a quella clericale e discende da essa. Tali notai costituirono il nerbo dell'organico della cancelleria veneziana e degli altri uffici dello Stato dal IX al XV secolo.

¹¹⁷ D'altronde i termini *дѣякоуѣ* e *дѣякъ*, formati rispettivamente sul greco *διάκονος* e *διάκων*, erano già entrati in paleoslavo (lingua letteraria) con il significato di «diacono» (MIKLOSICH 1862-1865, s. v.), sicché la parola non sarebbe stata del tutto sconosciuta, ma una nuova, specifica accezione si sarebbe sommata al significato già noto.

bassiatorem contineantur omnia in uno privilegio cum bulla nostra aurea pendente quod habebit ipse dominus ad gloriam et honorem suum. Et quod vellet etiam simile privilegium cum simili bulla in lingua sclavonica scriptum. Respondeatur quod licet opus non foret privilegium obtentum per nobilem virum Iohannem Georgio oratorem nostrum in presenti privilegio refici facere, quia illud intendimus effectualiter observare; atamen in magnificentie sue complacentiam sumus contenti illud una cum suprascriptis capitulis et responsionibus in uno eodem privilegio, nostra bulla aurea communito, facere anotari. Aliud autem simile in lingua sclava non valemus scribi facere, quod non habemus notarios illam linguam scientes. Itaque placeat habere nos merito excusatos, nam intendimus ut dictum est prout semper nostre fuit consuetudinis ipsas responsiones et privilegia nostra observare¹¹⁸.

Lo studioso intende tale richiesta di Sandalj nel senso che si mettesse insieme quanto ottenuto con l'accordo negoziato da Zorzi con ciò che era stato richiesto attraverso l'ambasciatore Pribislav Pohvalić e se ne facesse un privilegio bilingue (ma non spiega come), confermato dal sigillo aureo pendente¹¹⁹. Egli, inoltre, interpreta la risposta data dal Senato come un assenso all'emissione di un privilegio unitario («da se izradi jedinstven privilegij») – la qual cosa non corrisponde esattamente al tono della risposta – ma soltanto in lingua latina, mancando un notaio edotto in lingua slava. Tuttavia, anche questa richiesta di Sandalj, a suo avviso, sarebbe stata infine accolta e il 16 febbraio 1424 il privilegio sarebbe stato realizzato in due versioni linguistiche («per duas manus»): la versione latina («literali sermone») redatta dal cancelliere veneziano Giovanni de Bonisio, una identica versione bosniaca («in idiomate sclavonico») dal notaio di Sandalj, Bogota Radosalić¹²⁰. E cita a dimostrazione il documento finale emesso dalla can-

¹¹⁸ *AAV*, pp. 14-15.

¹¹⁹ ŠUNJIĆ 1996, p. 196: «da se u cjelinu poveže sve što je postigao dogovorom s mletačkim izaslanikom Zuanom Zorzijem i što je zahtjevao preko svoga poslanika Pribislava Pohvalića i o tome sačini dvojezični privilegij, potvrđen visećim zlatnim pečatom».

¹²⁰ *Ibidem*: «Ipak je (16.II.1424) udovoljeno i toj njegovoj želji pa je traženi privilegij sačinjen u dvije jezične verzije (per duas manus). Latinsku verziju (literali sermone) redigirao je mletački kancelar Giovanni de Bonisio, istovjetnu bosanski (in idiomate sclavonico), Sandaljev notar Bogota Radosalić».

celleria veneziana nelle due edizioni pubblicate¹²¹, senza rendersi conto che gli esemplari «per duas manus» sono citati nella *narratio* di tale documento e si riferiscono alla trattativa siglata l'anno prima tra l'ambasciatore Zorzi e Sandalj, con la citazione dei rispettivi notai, e senza spiegare dove sia finita la versione slava¹²². È evidente che questa ricostruzione poggia su una errata lettura del diploma pattizio dogale.

Questo in realtà, sebbene ci sia pervenuto solo dalla trascrizione nei Commemoriali, contiene una sintesi dell'intero procedimento. *Larenga*, breve ed essenziale, richiama in maniera lapidaria un principio fondamentale dell'azione politica e diplomatica a cui Venezia si conforma sempre affermando che «Principum magnificentie decus aspicit, promissis per ipsos vel eorum ambassiatores, nuntios, syndicos vel procuratores non solum assentire, sed etiam illa confirmare, et valida cautione roborare» ossia che attiene al decoro dei governi di confermare, e opportunamente validare, quanto concordato dagli ambasciatori a loro nome. Al di là del suo valore retorico, questa affermazione lascia ipotizzare che la fase della trattativa conclusa da Zorzi fosse stata formalizzata nella confezione di un documento probativo e obbligante in due versioni linguistiche, opportunamente roborate con i rispettivi sigilli dei contraenti, e inviate a Venezia che avrebbe provveduto alla ratifica. Tocca ammettere che in tale documento manca una formula che annunci la ratifica, ma può darsi che si trattasse di pratica così consolidata da non essere nemmeno evocata negli *scripta*; ad ogni modo qui l'espressione «confirmare et valida cautione roborare» non sembra potersi riferire ad altro¹²³.

¹²¹ LJUBIĆ 1886, pp. 257-263 e *AAV*, pp. 28-35.

¹²² Šunjić non cita mai il diploma pattizio in cirillico e non sembra conoscerlo.

¹²³ Questo è un punto controverso, sul quale ho cercato il confronto con analoghe situazioni. Ad esempio, PUNCUH 2001, pp. 157-158 nota che in accordi stipulati tra Venezia e Genova dopo il 1251 la ratifica e il relativo giuramento costituiscono due atti distinti: dapprima gli organi di governo rilasciano procura, in genere a un notaio, per prestare giuramento, e in un secondo momento, dopo accurata visione del testo degli accordi e alla presenza del delegato della controparte, si procede alla ratifica formale. Cito come esempio di una tale ratifica quella emessa a Venezia il 19 maggio 1339 dal doge a fronte di un patto stipulato tra Venezia e Cremona, per mezzo dell'ambasciatore veneziano Marco da Molino, e formalizzato in un istrumento redatto dal notaio imperiale Franceschino da Milio, nella quale esplicitamente si afferma che «ipsa pacta

È dunque presumibile che lo scopo principale del viaggio a Venezia dell'ambasciatore Pribislav Pohvalić fosse quello di assistere alla ratifica e prenderne atto ma, con l'occasione, Sandalj aveva cercato anche di modificare a suo favore alcuni dei termini dell'accordo. Per questo chiedeva l'emissione di un nuovo privilegio. Ciò potrebbe essere sembrato a Venezia una infrazione a un protocollo consolidato, una rottura del legame, definito e univoco, tra l'istituzione e la documentazione, intesa in senso comprensivo di redazione *in scriptis* delle decisioni politiche, di conservazione di queste scritture e di eventuale loro emissione o ri-produzione in forme pubbliche¹²⁴. Avendo già accondisceso a un maggiore esborso, Venezia rispose recisamente di ritenere inutile la produzione di un nuovo documento, ma al più di poter concedere la redazione di un documento onnicomprensivo, tramite inserimento degli atti precedenti. La *narratio* puntualmente riepiloga i precedenti dell'atto:

Cum itaque nuperime ad nostram comparens presentiam vir spectabilis comes Pribislaus Pochqualich, ambasciator magnifici et potentis domini Sandali magni vaivode Bossine, intimi amici nostri domini, nobis porrexerit decem capitula, et per ipsorum nonum, sicut in illo inferius cave-

et omnia qui in ipso instrumento pactorum continentur et promissa sunt per dictum nostrum ambaxatorem et cum eo per vos firmata, secundum quod in dicto instrumento insertum est, approbamus, ratificamus et confirmamus; segue la promessa a osservare il patto e a farlo osservare dai propri sudditi e infine la *iussio* ad autenticare la ratifica «bulla nostra plumbea» (SANDINI 1991, pp. 107-108). Ho qualche riserva, invece, sulla tesi sostenuta da ORLANDO 2016, p. 12, e dianzi citata, che spesso in caso di accordi redatti sotto forma di privilegio la ratifica veneziana fosse contestuale alla stesura dell'atto, precisamente «in forma tacita (...) e implicita nel consenso espresso dagli ambasciatori lagunari».

¹²⁴ A giustificazione del diniego viene ribadito il fatto che Venezia si attiene sempre all'osservanza di quanto promesso, non solo nei privilegi ma anche *oretenus*, in ossequio al principio fondamentale che «pacta sunt servanda» sicché non v'è ragione di rifare un documento che Venezia si è impegnata ad osservare. Il legame tra l'atto giuridico e la sua traduzione *in scriptis* impedisce in un'altra occasione a Venezia di reiterare un documento di cui continua a riconoscere la validità (tregua conclusa con Bisanzio nel 1268 per intervenuta morte del doge firmatario) sulla base del principio che «non est consuetudo domini Venetiarum de uno facto facere duo sacramenta». Si veda ORLANDO 2016, p. 30.

tur, nobis supplicaverit ut dignemur ipsa capitula et responsiones nostras nec non privilegium sive contractum concordii et pacis, celebrati inter nos et magnificentiam suam per medium viri nobilis Iohannis Georgio ambassiatoris nostri in uno eodem nostro privilegio bulla nostra bulato facere annotari. Nos, etsi ex innata nostro dominio fide non solum privilegia sed queque oretenus etiam, que in scriptis minime apparent, promissa inviolabiliter attendamus et observamus, ob quod dictum privilegium fieri facesse necesse non foret, attamen ipsius magnifici domini precibus et supplicationibus annuentes, presens privilegium fieri iussimus, primo de verbo ad verbum in eo inseri facientes tenorem privilegii, concordii et pacis cum eodem magnifico domino Sandali facte, et subsequenter predicta decem capitula et responsiones nostras ad eadem capitula fecimus annotari¹²⁵.

Tutti questi elementi lasciano pensare che il diploma pattizio dogale costituisca una ratifica – per quanto in una forma inusuale – dell'accordo già stipulato e del relativo documento, che proprio per questo motivo vi viene 'inserito', insieme alla documentazione che lo accompagnava.

Ricapitolando gli elementi emersi, credo si possa ricostruire la seguente trama. La stipula dell'accordo avvenuta presso la controparte slava, sulla base della commissione data il 6 agosto 1423 all'ambasciatore Giovanni Zorzi, viene tradotta in un documento, emesso in forma di lettera patente a nome del *voevoda* Sandalj Hranić e contenente i termini dell'accordo relativi ad entrambe le parti, confezionato in due originali «per duas manus (...) uniusmet tenoris et substantie» – di cui, per necessità, uno in latino l'altro in lingua slava –, uno per ciascun contraente, perché il documento riferisce di un atto di reciproca obbligazione¹²⁶. La confezione del documento viene effettuata da due notai – molto probabilmente sulla base di una traccia estesa in latino che riprende intere frasi dalle commissioni date a Zorzi – che fungono da funzionari-cancellieri dei due contraenti, come lascia pensare la forma di autenticazione per *iussio* e con appensione del sigillo solenne dell'emittente. L'intervento dei due notai è attestato solo dalla lettera di trasmissione acclusa da Zorzi¹²⁷. Il

¹²⁵ LJUBIĆ 1886, p. 257.

¹²⁶ Sugli originali multipli PRATESI 1987², pp. 107-108.

¹²⁷ Anch'essa inserita nel diploma pattizio dogale, LJUBIĆ 1886, p. 258. Ho sopra

documento contiene esplicito riferimento al giuramento prestato dalle due parti:

<p>et ut melius et validius predicta servari possint, juravimus ambe partes ad sancta dei evangelia omnia predicta observare et inviolabiliter per partes observari facere</p>	<p>И ДА РЕЧЕНЕ СТВАРИ БОЛЕ И ТВРЬКЕ СЕ МОГЪ ХЪДРЪЖАТИ ПРИСЕГОСИ ОБНЕ СТРАНѢ (= ambe partes) НА ЧЕТВЕРО СВЕТО ЕВАНГЕЛЪЕ ВСЕ РЕЧЕНЕ РЪЧН ДА СЕ ХЪДРЪЖЕ ПРАВО И УННЕ ХЪДРЪЖАТИ (rr. 59-60)</p>
---	--

ma i due originali divergono nella formula di autenticazione perché ognuno richiama il sigillo di ciascuno dei contraenti

<p>in fidem quorum premissorum ut dictum est iussimus has presentes literas fieri facere et bullam sancti Marci apprehensione muniri</p>	<p>И ЗА ВЪРОВАНИЕ РЕЧЕНЪХЪ СТВАРИ ЕСМО ЗАПОВИДЪАН ОБЕН ЛНСТЕ ПЕЧАТЬЮ НАШОЦЪ КНСЪКОЦЪ (= bulla nostra pendente) СВРШНТИ И ПЕЧАТТИ (rr. 61-62)</p>
---	---

I due originali dovevano essere inviati a Venezia per la ratifica che ipotizziamo dovesse svolgersi nel seguente modo: alla presenza del delegato della controparte (l'inviato di Sandalj, Pribislav Pohvalić, che arriva a Venezia a gennaio del 1424), dopo accurato esame del testo degli accordi, Venezia lo avrebbe approvato, non sappiamo bene in quale modo ma presumibilmente reinviando a Sandalj l'originale in latino accompagnato da una formula di ratifica o da altro documento all'uopo predisposto. A conclusione quindi della procedura l'atto rilasciato da Sandalj sarebbe stato archiviato e una sua traduzione di servizio in italiano sarebbe stata registrata nei Commemoriali. Questo spiega la ragion d'essere di quella parte della documentazione, ossia la presunta 'introduzione' in latino e la traduzione italiana visti da Makušev e Čremošnik (v. *supra*), acclusi al diploma di Sandalj: l' 'introduzione' è la lettera di trasmissione del concordato dell'ambasciatore Zorzi, la traduzione italiana evidentemente la traduzione di servizio del diploma pattizio effettuata per la registrazione nell'apposito cartulario che, nella sua

citato questa lettera, al momento irreperibile in archivio, per intero dall'edizione di MAKUŠEV 1871, pp. 171-172.

funzione di registro e promemoria di tutti i passi della negoziazione, doveva essere in una lingua facilmente accessibile, soprattutto quando gli atti erano, oltre che in latino, anche in lingue straniere¹²⁸.

Questa procedura è testimoniata da altri esempi coevi: nei Commemoriali (reg. 11, c. 87r) è registrata la lettera di trasmissione dell'ambasciatore Zorzi – datata 21 dicembre 1422, Visoki – di un accordo di commercio in Bosnia per i veneziani negoziato con il re Tvrtko («quod hec sunt immunitates, beneficia et comoda, que habuimus et obtinuimus (...) pro comodo (...) Venetorum fidelium et subditorum volentium accedere et mercari ac mercari facere in Bossina») che precisa le modalità di redazione della documentazione corrispondente in termini molto simili a quelli della lettera che accompagna il diploma di Sandalj¹²⁹. La nota di registrazione nella stessa carta del registro del documento emanato dal re di Bosnia recita: «copia literarum obtentarum per dominum Iohannem Georgio ambaxatorem ad serenissimum dominum Thuerticum regem Bossine pro comodo Venetorum subditorum et fidelium Venetiarum, extractarum de schiavo in latinum»¹³⁰, segue l'inizio del documento in latino (solo la *intitulatio* del sovrano ceterata), ma il documento è di fatto dato nella traduzione italiana, compresa anche la formula di corroborazione: «in fede veramente de le predite cosse le presente lettere havemo comandado de esser fatte, e de la bolla del nostro mazor sigillo pendente esser bollade». Nella registrazione, dunque, si rammenta brevemente che il diploma emesso dal sovrano è in lingua slava, di cui è stata realizzata una versione latina, ma è registrato nel cartulario in traduzione italiana, evidentemente per motivi di ordine pratico. Un caso analogo è quello di un successivo accordo (6 febbraio 1423, Sutieska) con lo stesso sovrano, negoziato dallo stesso ambasciatore,

¹²⁸ Per l'uso dell'italiano nella cancelleria veneziana, in particolare in relazione ad atti preparatori per la chiusura di patti con potenze straniere, si veda TOMASIN 2007, pp. 69-72.

¹²⁹ Edizione in LJUBIĆ 1886, pp. 205-206: «quas literas fieri fecimus per duas manus, prout inferius continetur: unam videlicet in idiomate schiavo scripta manu viri sapientis Restoe cancellarii prefati serenissimi domini regis, et alteram scriptam manu Johannis de Bonisio notarii nostri literali sermone, uniusmet tenoris et substantie. Quas etiam literas pro maiori evidentia bulla sancti Marci bullari fecimus» (p. 206). Regesto in PREDELLI 1896, p. 46, n. 125.

¹³⁰ Edizione in LJUBIĆ 1886, pp. 202-205, qui 202.

che ribadisce gli accordi stipulati con il documento del dicembre 1422 e concorda un'azione comune contro Giovanni di Cétine (Cetina)¹³¹.

Nei Commemoriali non c'è la registrazione del diploma pattizio di Sandalj probabilmente perché sarebbe stata effettuata dopo la ratifica dell'accordo, ma intanto ne era stata preparata la traduzione (ora perduta) in italiano. Poiché, come si è visto, in occasione della ratifica, Sandalj torna a sottoporre a Venezia altre condizioni – in conseguenza delle quali richiede l'emissione di un documento *ex novo* – ma solo alcune vengono accettate, tanto che l'accordo non muta in maniera radicale, da Venezia viene emessa una ratifica in forma di privilegio in nome del doge Francesco Foscari, debitamente autenticata «bulla nostra aurea pendente», in cui sono inseriti il diploma pattizio di Sandalj con la lettera di trasmissione del negoziatore Zorzi, e viene data risposta ai capitoli sottoposti dall'ambasciatore del *voevoda*. Questo è, con ogni evidenza, per Venezia giuridicamente l'atto conclusivo della vicenda: una ratifica dell'accordo già stipulato, la cui documentazione non perde di validità, come invece sarebbe avvenuto se, assecondando la richiesta del *voevoda*, si fosse confezionato un nuovo documento dell'accordo. Tale procedura consentiva inoltre un risparmio di tempo e di energie, perché il diploma dogale, costituendo già una ratifica e non un nuovo documento, non avrebbe avuto bisogno di ratifica dalla controparte. Per la cultura giuridica dei veneziani evidentemente si trattava non di sottigliezza ma di un elemento sostanziale. Inviato a Sandalj nell'unico originale¹³² e registrato nei Commemoriali, sostituiva con ogni probabilità la versione latina del diploma pattizio di Sandalj fatta confezionare da Zorzi che sarebbe stato di norma rimandato al *voevoda* con la ratifica, mentre l'originale slavo sarebbe stato debitamente archiviato insieme alla lettera di trasmissione.

¹³¹ Registrato con le stesse modalità in ASVE, *Libri Commemoriali*, reg. 11, c. 88; pubblicato in LJUBIĆ 1886, pp. 215-217, regesto in PREDELLI 1896, p. 48, n. 129. Sono parimenti registrati in italiano nei Commemoriali i crisobolli pattizi emanati dagli imperatori di Trebisonda, Alessio III (1367, 1376) e Manuele III (1396), si veda TZAVARA 2011-2012, pp. 58-73.

¹³² Forse dietro la giustificazione dei Veneziani di non poter redigere una copia slava del documento, in mancanza di notai «illam linguam scientes» (*AAV*, p. 15), si deve leggere la mancanza di notai autorizzati a rogare atti in questa lingua, che è qualcosa di più di un semplice problema traduttorio.

7. Conclusione

Come si è detto in apertura, nella storiografia slavistica predomina la tendenza a considerare i documenti alla stessa stregua di altre testimonianze scritte di carattere narrativo o descrittivo, quindi in una semplice funzione informativa. Si prescinde dai loro aspetti formali e si tralascia il fatto che i documenti, nel descrivere o rappresentare un atto, danno a questo una forma – determinata dal diritto – ed esplicano una funzione probatoria e prescrittiva, secondo le modalità previste nel documento stesso. Così facendo si contravviene ad un principio fondamentale secondo il quale i documenti non possono essere interpretati al di fuori del contesto giuridico in cui sono stati prodotti e, d'altra parte, si rinuncia a inquadrare nel suo complesso, attraverso lo studio dei formalismi ricorrenti nei documenti stessi, la prassi documentale abitualmente seguita in un dato contesto politico-istituzionale e, in ultima istanza, a capirne gli intimi meccanismi di funzionamento.

La documentazione slava superstite proveniente da diverse realtà politiche medievali del bacino adriatico fornisce svariati indizi di come gli slavi abbiano recepito tale prassi da Venezia, adattandola alle proprie esigenze, da un livello più superficiale di ricezione dell'abitudine a documentare in scritte i negozi giuridici fino ad un livello più profondo di appropriazione degli istituti – come il notariato, la strutturazione di cancellerie – preposti ad elaborare modelli formali di redazione delle scritte e a gestire l'intero iter documentario. Non secondaria è stata in questo processo la mediazione delle realtà comunali della costa dalmata. Il documento qui considerato ha consentito una prima verifica in tal senso, relativamente alla documentazione delle relazioni pattizie. La sua analisi ha appurato che: a) l'intera procedura della stipulazione di un definitivo accordo tra Venezia e il *voevoda* bosniaco Sandalj Hranić Kosača a seguito della dedizione di Cattaro segue quella applicata dalla Serenissima nella conclusione di accordi con altre signorie del Levante; b) il documento emesso in forma di privilegio dal *voevoda* in lingua slava ricalca un modello latino (quello della lettera patente usata a Venezia), recependo formule e formalismi di cui sarebbe utile verificare la successiva fortuna nella documentazione slava. Si auspica perciò un'analisi sistematica e su un campione più ampio degli elementi formali della documentazione slava al fine di capire e

collocare in una prospettiva scevra da pregiudizi e apriorismi la portata dell'interazione dei modelli giuridico-documentali veneziani con le signorie slave del bacino adriatico.

Bibliografia

- AAV = *Acta Albaniae Veneta saeculorum XIV et XV*, ed. JOSEPHI VALENTINI S.J., Pars secunda: *Saeculi XV praescanderbegianam periodum complectens*, XII, *Annos a MCDXXIV ad MCDXXVI illustrans*, Monaci in Baviera 1971.
- ANĐELIĆ 1970 = PAVAO ANĐELIĆ, *Srednjovjekovni pečati iz Bosne i Hercegovine*, Sarajevo 1970 (*Djela Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine*, XXXVIII; *Odjeljenje društvenih nauka*, 23).
- BARTOLI LANGELI 1985 = Attilio BARTOLI LANGELI, *La documentazione degli stati italiani nei secoli XIII-XV: forme, organizzazione, personale*, in *Culture et idéologie dans la genèse de l'état moderne*. Actes de la table ronde de Rome (15-17 octobre 1984), Rome 1985 (Publications de l'École française de Rome, 82), pp. 33-55.
- BARTOLI LANGELI 2001 = Attilio BARTOLI LANGELI, *Il notariato*, in *Genova, Venezia, il Levante nei secoli XII-XIV*. Atti del convegno (Genova 10-14 marzo 2000), Genova 2001 (= «Atti della Società Ligurica di Storia Patria», 41/1, 2001), pp. 73-101.
- BETTARINI 2013 = Francesco BETTARINI, *Il notariato dalmata e la "Santa Intrada"*, in *Venezia e Dalmazia*, ed. Uwe Israel e Oliver Jens Schmitt, Roma 2013 (Centro tedesco di studi veneziani. *Venetiana*, 12), pp. 111-149.
- BRESSLAU 1998 = Harry BRESSLAU, *Manuale di diplomazia per la Germania e l'Italia (1912-1915)*, trad. di Anna Maria Voci-Roth, Roma 1998 (Pubblicazioni degli archivi di stato. *Sussidi* 10).
- BUBALO 2014 = Đorđe BUBALO, *Pragmatic Literacy in Medieval Serbia*, Turnhout 2014 (*Utrecht Studies in Medieval Literacy*, 29).
- Chronica ragusina* 1893 = *Chronica ragusina Junii Resti (ab origine urbis usque ad annum 1451) item Joannis Gundulae (1451-1484)*, ed. Speratus NODILO, Zagreb 1893 (*Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium*, 25; *Scriptores*, 2).
- ČREMOŠNIK 1940 = Gregor ČREMOŠNIK, *Originalni dokumenti južno-slovenskih vladara u Mletačkom arhivu*, «Spomenik Srpske kraljevske akademije», 93 (72) (1940), pp. 122-132.
- ĆIRKOVIĆ 1964 = Sima ĆIRKOVIĆ, *Sugubi venac. Prilog istoriji kraljevstva u Bosni*, in *Zbornik radova u čast profesora Mihaila Dinića*, Beograd 1964 («Zbornik Filozofskog fakulteta», 8/1, 1964), pp. 343-370, anche in ID., *Rabotnici, vojnici, dubovnici: društva srednjovekovnog Balkana*, Beograd 1997 (*Biblioteka Dimenzije istorije*, 1), pp. 240-258, anche in trad. ingl. *The Double Wreath*, «Balcanica», 45 (2014), pp. 107-143.

- DA MOSTO 1937 = Andrea DA MOSTO, *L'Archivio di Stato di Venezia: indice generale, storico, descrittivo e analitico*, I, Venezia 1937 (Bibliothèque des "Annales institutorum", 5).
- FISSORE 1985 = Gian Giacomo FISSORE, *Pluralità di forme e unità autenticatoria nelle cancellerie del medioevo subalpino (secoli X-XIII)*, in *Piemonte medievale. Forme del potere e della società. Studi per Giovanni Tabacco*, Torino 1985, pp. 145-167.
- GELCICH 1880 = Giuseppe GELCICH, *Memorie storiche sulle Bocche di Cattaro: l'antichità e i tempi di mezzo fino al 1492*, Zara 1880.
- ISAILOVIĆ 2014 = Neven ISAILOVIĆ, *Vladarske kancelarije u srednjovekovnoj Bosni. Doktorska disertacija*, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet [Tesi di dottorato, Università di Belgrado] (mentore Smilja Marjanović-Dušanić) 2014 (<http://etez.bg.ac.rs/>).
- ISAILOVIĆ 2015 = Neven ISAILOVIĆ, *Diplomatičke osobnosti vladarskih i velikaških isprava uoči i nakon pada srednjovekovne bosanske države*, in *Pad Bosanskog kraljevstva 1463. godine*, ed. Srđan Rudić, Dubravko Lovrenović, Pavle Dragičević, Beograd-Sarajevo-Banja Luka 2015, pp. 29-86.
- IVETIC 2020 = Egidio IVETIC, *I Balcani: civiltà, confini, popoli (1453-1912)*, Bologna 2020 (Universale Paperbacks Il Mulino, 782).
- IVIĆ 1910 = Aleksa IVIĆ, *Stari srpski pečati i grbovi: prilog srpskoj sfragistici i heraldici*, Novi Sad 1910.
- JIREČEK 2006 = Konstantin JIREČEK, *Istorija Srba, 1, Politička istorija do 1537. godine*, Beograd 2006, pp. 421-434 (tit. orig. *Geschichte der Serben*, Gotha 1911).
- KURTOVIĆ 2009 = Esad KURTOVIĆ, *Veliki vojvoda bosanski Sandalj Hranić Kosača*, Sarajevo 2009 (Historijske monografije, 4).
- LOMAGISTRO 2018 = Barbara LOMAGISTRO, *Approccio scientifico e questioni di metodo nello studio delle scritture cirilliche*, in *Contributi italiani al XVI Congresso internazionale degli Slavisti* (Belgrado, 20-27 agosto 2018), ed. Laura Salmon, Maria Chiara Ferro, Giorgio Ziffer, Firenze 2018 (Biblioteca di Studi slavistici, 40), pp. 225-248.
- LJUBIĆ 1886 = Sime LJUBIĆ, *Listine o odnošajih između južnoga slavenstva i Mletačke republike*, VIII, *Od godine 1420 do 1424*, ed. Sime LJUBIĆ, Zagreb 1886 (*Monumenta spectantia historiam slavorum meridionalium*, 17).
- MAKUŠEV 1871 = Vikentij Vasil'ević MAKUŠEV, *Prilozi k srpskoj istoriji XIV i XV veka*, «Glasnik Srpskog Učenog društva», 32 (1871), pp. 164-208.
- MIKLOSICH 1858 = Franz MIKLOSICH, *Monumenta serbica spectantia historiam Serbiae, Bosnae, Ragusii*, ed. Franz MIKLOSICH, Viennae 1858.

- MIKLOSICH 1862-1865 = Franz MIKLOSICH, *Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum*, Vindobonae 1862-1865.
- NICOLAJ 2007 = Giovanna NICOLAJ, *Lineamenti di diplomatica generale. I. Istituzioni*, Roma 2007.
- NOVAKOVIĆ 1912 = Stojan NOVAKOVIĆ, *Zakonski spomenici srpskih država srednjega veka*, Beograd 1912 (Posebna izdanja / Srpska kraljevska akademija, 38; Filozofski i filološki spisi, 10).
- ORLANDO 2013 = Ermanno ORLANDO, *Politica del diritto, amministrazione, giustizia. Venezia e la Dalmazia nel basso medioevo*, in *Venezia e Dalmazia*, ed. Uwe Israel e Oliver Jens Schmitt, Roma-Venezia 2013 (Venetiana, 12), pp. 9-61.
- ORLANDO 2016 = Ermanno ORLANDO, *Venezia, il diritto pattizio e il commercio mediterraneo nel basso medioevo*, «Reti medievali Rivista» 17/1 (2016), pp. 3-33.
- PORČIĆ 2012 = Nebojša PORČIĆ, *Diplomatički obrasci srednjovekovnih vladarskih dokumenata: srpski primer*. Doktorska disertacija, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet [Tesi di dottorato, Università di Belgrado] (mentore Smilja Marjanović-Dušanić) 2012 (<http://eteze.bg.ac.rs/>).
- PORČIĆ - ISAILOVIĆ 2017 = Nebojša PORČIĆ - Neven ISAILOVIĆ, *Dokumenti vladara srednjovekovne Srbije i Bosne u venecijanskim zbirrkama*, Beograd 2017.
- POZZA 1995 = Marco POZZA, *La cancelleria*, in *Storia di Venezia dalle origini alla caduta della Serenissima*, II, *L'età del Comune*, ed. Giorgio Cracco e Gherardo Ortalli, Venezia 1995, pp. 349-369.
- POZZA 1996 = Marco POZZA, *Gli atti originali della cancelleria veneziana*, II, 1205-1227, Venezia 1996.
- POZZA 2002 = Marco POZZA, *I Libri Pactorum del comune di Venezia*, in *Comuni e memoria storica: alle origini del comune di Genova*. Atti del convegno di studi (Genova, 24-26 settembre 2001), Genova 2002 («Atti della Società Ligure di Storia Patria», 42/1, 2002), pp. 195-212.
- POZZA 2011 = Marco POZZA, *Scrittura, diplomatica, notariato a Venezia*, in *L'héritage byzantin en Italia (VIII^e-XII^e siècle)*, I, *La fabrique documentaire*, ed. Jean-Marie Martin, Annick Peters-Custot, Vivien Prigent, Rome 2011 (Collection de l'École française de Rome, 449), pp. 151-168.
- PRAGA 1954³ = Giuseppe PRAGA, *Storia di Dalmazia*, Padova 1954³.
- PRATESI 1987² = Alessandro PRATESI, *Genesis e forme del documento medievale*, Roma 1987² (Guide, 3).
- PREDELLI 1896 = Riccardo PREDELLI, *I Libri Commemorativi della Repubblica di Ve-*

- nezia: regesti*, IV, *I Libri XI, XII e XIII dei Commemoriali*, Venezia 1896 (Monumenti storici pubblicati dalla R. Deputazione Veneta di Storia Patria. Serie prima: Documenti, VIII).
- PUNCUH 2001 = Dino PUNCUH, *Trattati Genova-Venezia, secoli XII-XIII*, in *Genova, Venezia, il Levante nei secoli XII-XIV*. Atti del convegno (Genova 10-14 marzo 2000) Genova 2001 (= «Atti della Società Ligure di Storia Patria», 41/1, 2001), pp. 129-158.
- Rječnik HSJ = *Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika*, na svijet izdaje Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, obradili Đ. Daničić, M. Vaļavac, P. Budmani, dio II: četa-đavli, u Zagrebu 1884-1886.
- ROSADA 1985 = Maurizio ROSADA, “*Sigillum Sancti Marci*”. *Bolle e sigilli di Venezia*, in *Il sigillo nella storia e nella cultura*. Mostra documentaria. Catalogo a cura di Stefania Ricci, Roma 1985, pp. 109-148.
- RUDIĆ 2018 = Srđan RUDIĆ, *Bosna i Kotor u srednjem veku*, in *Srpsko pisano nasleđe i istorija srednjovekovne Bosne i Huma*, Banja Luka-Istočno Sarajevo 2018, pp. 241-260.
- SANDINI 1991 = Luca SANDINI, *I patti di Venezia con Brescia 1252-1339*, Brescia 1991 (Monumenta Brixiae historica. Fontes, 13).
- STOJANOVIĆ 1929 = Ljubomir STOJANOVIĆ, *Stare srpske povelje i pisma*, I, *Dubrovnik i susedi njegovi*, Beograd-Sr. Karlovci 1929 (Zbornik za istoriju, jezik i književnost srpskog naroda. Prvo odeljenje: Spomenici na srpskom jeziku, knjiga 19).
- ŠAFARIK 1860-1861 = Janko ŠAFARIK, *Srbski istorijski spomenici Mletačkog arhiva*, «Glasnik Društva srbske slovesnosti», 12 (1860), pp. 4-473; 13 (1861), pp. 1-282.
- ŠUNJIĆ 1996 = Marko ŠUNJIĆ, *Bosna i Venecija (odnosi u XIV. i XV. st.)*, Sarajevo 1996.
- TOMASIN 2007 = Lorenzo TOMASIN, *Il volgare nella cancelleria veneziana fra Tre e Quattrocento*, «Medioevo letterario d'Italia», 4 (2007), pp. 69-89.
- TZAVARA 2011-2012 = Angeliki TZAVARA, *I trattati commerciali tra Venezia e l'impero di Trebisonda, 1319-1396*, «Thesaurismata», 41-42 (2011-2012), pp. 41-87.
- VID 1997 = *Vocabulaire international de la diplomatie*, ed. Maria Milagros Cárcel Ortí, València 1997.
- ZABBIA 2009 = Marino ZABBIA, *Circolazione di persone e diffusione di modelli in ambito notarile (secoli XIII e XIV)*, in *Cultura cittadina e documentazione. Formazione e circolazione di modelli* (Bologna, 12-13 ottobre 2006), ed. Anna Laura Trombetti Budriesi, Bologna 2009, pp. 23-39.

Appendice A.

Diploma pattizio di Sandalj Hranić

Sandali (Hranić) Bossine magni vayvodae litterae patentes
1423 novembre 23, Blagaj

Il voevoda Sandalj Hranić, duca di Chelmo, formalizza con privilegio indirizzato al doge Francesco Foscari e al Comune di Venezia le condizioni della sua rinuncia all'esazione dei diritti feudali sul Comune di Cattaro secondo l'accordo stabilito con l'ambasciatore veneziano Giovanni Zorzi nella sua residenza di Blagaj (Bosnia)

Originale, VENEZIA, Archivio di Stato, *Miscellanea atti diplomatici e privati*, busta 34, n. 1018 [A].

Edizioni e studi: MIKLOSICH 1858, pp. 325-329, n. CCLXXXIV; MAKUŠEV 1871, pp. 167-173; NOVAKOVIĆ 1912, pp. 278-279; STOJANOVIĆ 1929, I, pp. 328-331, n. 337; ČREMOŠNIK 1940, pp. 125-127; PORČIĆ - ISAILOVIĆ 2017 [*non vidi*].

Stato di conservazione: buono; pergamena, larga in alto e in basso 32,5 cm e lunga, a sinistra e a destra, 45 cm, 62 righe di scrittura parallele al lato corto della pergamena. Non ci sono note di cancelleria, ma solo un'annotazione tergaletica di tipo archivistico, eseguita presso il destinatario.

Sigillo di cera marrone scuro pendente con filo serico, di forma circolare dal diametro di 4,5 cm, con impressione centrale del monogramma dell'emittente.

МН Г(ОСПО)Д(Н)НЬ САНДАЛЪ ВЕЛНКИ ВОЕВОДА БОСАНЬСКИ ЖЕЛЪЮЊН КАКО Е ВЪЗДА
БНЛО ОД НАШЕ ВОЛЕ И ПАМЕТИ И НАПРЪДЕ ВЕЛЕ ВЕЋЕ ОДА

ЋУНЛИ СМО ПОКАЗАТИ ДА ЛЪБАВЪ И ЕДННЬСТВО ПРИЪЗАНЪ И ДОБРИ МНЕРЪ БЪДЕ
МЕЋЪ НАМН И ЋЪМОЖНИИ НАША БРАТИ

ТА И КЪЋА НАША И С ПРЪСВЪТЛИМЪ И ЋЪМОЖНИИ Г(ОСПО)Д(Н)НОМЪ Г(ОСПО)Д(Н)НОМЪ
ПРАНЪЕСКОМЪ ФОСКАРИ ПО БОЖИОИ МНОСТИ ДОСТ

ОНИ ДЪЖЪ БНЕТАУКИ И ОПЪКНЕ БНЕТАУКЕ ЗА КОЮ СТВАРЪ ДОХОДЕЊИ НАМЪ НА
ПАМЕТИИ ДА ПЛЕМЕННИИ МЪЖЪ Г(ОСПО)Д(Н)Н

БЪ ИВАНЪ УОРЪЖИ ПОУТЕНИ ПОКЛАНСАРЪ РЕУЕНОГА ПРЪСВЪТЛОГА Г(ОСПО)Д(Н)НА ДЪЖА
И ОПЪКНЕ БНЕТАУКЕ ЛАНИ ТРИ КРАТЬ БНЛЪ Е

прѣд нами н под листоуь оудь вѣрованья г(оспо)д(н)е по поздравленью н
 оубежанью намь реуене за нзгубленье кое сию мн нма

ли оудь града котора кон е дошао џ рѣке реуенога г(оспо)д(н)на дѣжа н
 оупѣнне бнетауке намь реуе да реуени г(оспо)д(н)нѣ дѣжѣ

н оупѣнна бнетаука реуени градь которъ нне вазель за нлнтн веѣ г(о)споцтво
 да нлнюѣн млносрѣдне за рать н н

оубыщнне· кое ономѣ градѣ уннаше басоша срацимѣровнѣь кон бнеше непрна
 тель реуенога г(оспо)д(н)на дѣжа н оупѣнн

10 е бнетауке н за многе нне разлоге по реуеноуь послѣ намь разѣмно реуене
 вазеше градь которъ \ молеѣн нас

да бн намь бнло џгодно за лѣбавь реуенога г(оспо)д(н)на дѣжа н оупѣнне
 бнетауке џнннтн добро сѣсѣцтво реуеноуѣ гр

адѣ которѣ н подложннмь н внерннмь нега н неговѣ котарѣ н држатн пѣте
 да тѣрме пондѣ правнмь пѣтем

ь градѣ которѣ а не џ дѣбровннкѣ \ н да оне ·д· которане кое нмамо за
 талнѣ оудь оупѣнне которьске ннѣ слободно

за лѣбавь г(оспо)д(н)на дѣжа н оупѣнне бнетауке да бнсмо пѣстнлн \
 оубеѣнваюѣн намь реуени посао да реуени г(оспо)

15 д(н)нѣ дѣжѣ н оупѣнна бнетаука давала бн н уннна бн давати намь
 всако годнще оуд охотка оуд комо

ре оудь солн которьске дѣкаты ·s· саты златнѣь за кое стварн по оубн странн
 многе рѣун реуене џ оно врѣме

сложенье нн скръшенье заедно не џннннсмо \ да зацо сада реуени г(оспо)д(н)
 нѣ нвань уорьжн поклнсарь реуенога г(оспо)д(н)на

дѣжа н оупѣнне бнетауке прншао е прѣдъ г(о)споцтвомь нашнмь с листоуь
 оудь вѣрованья реуенога г(оспо)д(н)на д

ѣжа н оупѣнне бнетауке кон по поздравленью н оубежанья намь џнннена \
 все згара реуене стварн н мнo

20 ге нне стварн намь разѣмно реуе молеѣн насѣ да бн намь бнло драго
 џнннтн колѣ реуенога г(оспо)д(н)на дѣжа

н оупѣнне бнетауке по пѣть н оубежанье згара реуене оубеѣнваюѣн намь молю^a
 ·s· саты дѣкаты онен кѣ

^a Lezione errata per *мню* corrispondente alla lezione «ultra» dell'esemplare latino. MAKUŠEVIĆ 1871, p. 168 corregge direttamente nel testo senza segnalarlo e STOJANOVIĆ 1929, v. I, p. 329 dà questa variante in apparato.

раве царинне и тръговинне ке се плаћаю по ннихъ по нашеѣмъ г(о)споцтвѣ а тон да всакн зна хоѣемо да

ти видѣти по нашеѣмъ г(о)споцтвѣ да оне тѣрме и каръвани мого понти ѡ которъ и нидне гдѣ хоте сво

идь благоидь и тръгомъ како смо згара рекли и да хоѣемо ѡуниити добро съсѣцтво градъ которъ и всѣ

40 мь мѣстоидь и градомъ реуенога г(оспо)д(н)на дѣжа и опѣнне бнетауке и всѣидь нихъ подложниидь граѣано

идь и внеръннеидь нихъ доходеѣидь ѡ наше г(о)споцтво и нидь ѣемо ѡуниити правдъ и униити ѡуниити

ниидь потрѣбѣюѣи \ за кое стварн реуени племенити мѣжъ нванъ уоръжи поклансарь реуенога г(оспо)д(н)на дѣжа

и опѣнне бнетауке по мѣи немъ дана одь реуенога г(оспо)д(н)на дѣжа и опѣнне бнетауке овеѣнка намъ

ѡзможноидь и славноидь г(оспо)д(н)нѡ г(оспо)д(н)нѡ сандалъ велнокомъ боеводн босаньскоидь да они прѣсвѣтан г(оспо)д(н)нѡ дѣжъ и ѡ

45 пѣнна бнетаука датнѣн^d (*sic!*) и униитнѣе давати всако годище намъ ѡ которъ од (*sic!*) охотка одь колоре одь

солн которьске дѣкати ·s· сати златѣхъ вола ѡ ннихъ граднхъ одь даомацне онога г(оспо)д(н)на дѣжа и опѣ

нне бнетауке гдѣ моремо послати нашега слѣгъ вазети реуене пѣнезе нз онога града нзети слово

дно и одьнеести словодно ако оноидь и г(оспо)д(н)нѡ дѣжъ и опѣнни бнетаукон бѣде драго ако ниидь не бѣде драго

како е реуено сонъ г(оспо)д(н)нѡ дѣжъ и опѣнна бнетаука намъ ѣе дати и униити ѣе дати ѡ градъ которъ реу

50 ене ·s· сати дѣкати како е реуено и кѣѣѣ кою смо прне идали ѡ которъ данъ и одь не да моремо ѡуниити и

одаѡунти всакъ нашъ волъ како од (*sic!*) наше рѣун и овеѣнка намъ реуени г(оспо)д(н)нѡ нванъ уоръжи поклансарь г(оспо)д(н)нѡ боев

одн сандалъ и братни нашон и останкѣ ѡ всаке граде и мнеста онога г(оспо)д(н)на дѣжа и опѣнне бнетауке п

ротника нашиидь слѣгамъ хоѣе намъ бити ѡунинена правда и достоѣаньство \ и оне ·d· которане ке (*sic!*) ни

^d Errato per датнѣе, ossia la corretta forma di futuro qui necessaria.

АМО Ѹ ТАЛНѢ ДОБРО ДА СѸ ѸНННЛН НЕВѢРѸ ЗА КОЮ БИ НЕВѢРѸ ИЛАЛН ПОНЕСТИ
ВСАКѸ ЛѸКѸ ДА ДА (*sic!*) РЕУЕНИ Г(ОСПО)Д(Н)НЬ ДѸ

55 ЖЬ Н ОПѢННА БНЕТАУКА ВИДИ Н ПОЗНА НАШѸ ДОБРѸ ВОЛѸ К СЕБѢ^е ХОЪЕМО Н
ЕСМО КѸНЪТЕНЪТН^ф ПРЪВО ЗА УАСТЬ

Г(ОСПО)Д(Н)НА БОГА Н ПАКЕ Н ЗА ЛѸБАВЬ Г(ОСПО)Д(Н)НА ДѸЖА Н ОПѢННЕ БНЕТАУКЕ
Н ЗА ЛЮБЕ^г ЛНОГЕ НАДЬ ѸННЕНЕ ПО РЕУЕНОМЬ

ПОКАНСАРѸ СЛОВОДНО ПѸСТНТИ Н ДАТИ Е РЕУЕНОМѸ ПОКАНСАРѸ ДА НЕ ПРѢДА ОД
НАШЕ СТРАНЕ РЕУЕНОМѸ Г(ОСПО)Д(Н)НѸ ДѸЖѸ

Н ОПѢННИ БНЕТАУКОН \ Н ОНОМѸ Г(О)СПОЦТВѸ ЛН ѸЗМОЖНИ Г(ОСПО)Д(Н)НЬ
ВОЕВОДА САНДАЛЪ Н БРАТНІА Н ХИЖА НАША Н НАШЬ О

СТАНАКЪ ПРѢПОРѸУЕНЬ БѸДИ Г(ОСПО)Д(Н)НѸ ДѸЖѸ Н ОПѢННИ БНЕТАУКОН \ Н ДА
РЕУЕНЕ СТВАРИ БОЛЕ Н ТВРЬКЕ СЕ МОГѸ ѸЗДРЬ

60 ЖАТИ ПРИСЕГОСМО СОБНЕ СТРАНѢ НА УЕТВЕРО СВЕТО ЕВАНЪКЕЛЪЕ ВСЕ РЕУЕНЕ РѢУИ
ДА СЕ ѸДРЬЖЕ ПРАВО Н УННЕ ѸДРЬ

ЖАТИ \ Н ЗА ВѢРОВАНЬЕ РЕУЕНѢХЪ СТВАРИ ЕСМО ЗАПОВИДѢЛИ ОВЕН ЛНСТЕ ПЕУАТЬЮ
НАШОМЬ^н ВИСѢКОМЬ СВРЬ

ШНТИ Н ПЕУАТИТИ· ДАНЬ Ѹ НАШЕМЬ ГРАДѸ БЛАГАЮ ПРЪВИ ДАНЬ Л(ѢСЕ)ЦА НОВЕБРА
Ѹ ТИСѢѢ Н ·Ѹ· Н ·К· Н ·Г· ЛѢТА

^е Traduzione palesemente errata della lezione latina «erga ipsos», ossia «verso di loro» che qui diventa «verso se stesso».

^ф Resa della formula latina «sumus contenti» con l'introduzione non necessaria del neologismo КѸНЪТЕНЪТН.

^г Errato per ЛЮБЕ.

^н ЕСМО ЗАПОВИДѢЛИ formula di *iussio* con allusione al sigillo pendente del voevoda perché questo era l'esemplare destinato a Venezia.

Appendice B.

Diploma pattizio dogale

Francisci Foscari dux Venetiarum privilegium
1424 febbraio 16, Venezia

Il doge Francesco Foscari emette privilegio di conferma delle condizioni dell'accordo di pace concluso con il *voevoda* di Bosnia Sandalj Hranić dall'ambasciatore Giovanni Zorzi (1423 novembre 23 Blagaj), includendovi il relativo atto da questi emanato e le clausole successivamente discusse a Venezia con l'ambasciatore del *voevoda*, Pribislav Pohvalić.

Atto registrato, VENEZIA, Archivio di Stato, *Libri Commemoriali*, reg. 11, c. 97r [R].

Edizioni e studi: ŠAFARIK, 1861 pp. 150-166, n. CCCLXVII; LJUBIĆ 1886, pp. 257-263.

Regesto: PREDELLI 1896, p. 53, n. 138.

[rubrica] Privilegium magnifico domino Sandali concessum, continens pacem et concordium cum eo factum per spectabilem et egregium virum dominum Iohannem Georgio ambassiatozem domini ad ipsum dominum; et insuper decem capitula porrecta dominio per ambassiatozem ipsius domini, et responsiones ad ipsa capitula.

Franciscus Foscari dei gratia dux Venetiarum etc. Universis et singulis tam amicis quam fidelibus et tam presentibus quam futuris presens privilegium inspecturis salutem et sincere dilectionis affectum etc.

Principum magnificentie decus aspicit, promissis per ipsos vel eorum ambassiatozes, nuntios, syndicos vel procuratozes non solum assentire, sed etiam illa confirmare, et valida cautione roborare. Cum itaque nuperime ad nostram comparens presentiam vir spectabilis comes Pribislaus Pochqualich, ambassiator magnifici et potentis domini Sandali magni vaivode Bossine, intimi amici nostri domini, nobis porrexerit decem capitula, et per ipsorum nonum, sicut in illo inferius cavetur, nobis supplicaverit ut dignemur ipsa capitula et responsiones nostras nec non privilegium sive contractum concordii et pacis, celebrati inter nos et magnificentiam suam per medium viri nobilis Iohannis Georgio ambassiatoris nostri in uno eodem nostro privilegio bulla nostra bullato facere annotari. Nos, etsi

ex innata nostro dominio fide non solum privilegia sed queque oretenus etiam, que in scriptis minime apparent, promissa inviolabiliter attendamus et observamus, ob quod dictum privilegium fieri facesse necesse non foret, attamen ipsius magnifici domini precibus et supplicationibus annuentes, presens privilegium fieri iussimus, primo de verbo ad verbum in eo inseri facientes tenorem privilegii, concordii et pacis cum eodem magnifico domino Sandali facte, et subsequenter predicta decem capitula et responsiones nostras ad eadem capitula fecimus annotari. Tenor namque dicti privilegii, concordii et pacis per omnia sequitur, et est talis:

Nos Iohannes Georgio¹ ambassiator illustrissimi et excellentissimi domini Francisci Foscari dei gratia incliti ducis Venetiarum etc. et communis Venetiarum. Universis et singulis has presentes literas inspecturis notum facimus, ut amor, dilectio, unio, amicitia et bona pax sit inter dictum serenissimum et excellentissimum dominum ducem et comune Venetiarum et magnificum et potentem dominum Sandali Bossine magnum vayvodam, fratres suos et domum suam, que hec sunt, que habuimus et obtinuimus ac fecimus cum predicto magnifico vayvoda Sandali nomine et vice dicti domini ducis et comunis Venetiarum pro comoditate civitatis Catari et pro aliis contentis in infrascriptis literis, quas literas fieri fecimus per duas manus, unam per manum circumspecti viri Iohanis de Bonisio cancellarii nostri literali sermone, alteram manu prudentis viri Bogati Radosalich cancellarii dicti magnifici vayvode Sandali in idiomate sclavonico, uniusmet tenoris et substantie. Quas literas pro maiori firmitate et evidentia pleniori bulla sancti Marci bullari fecimus. Tenor autem literarum talis est: «Nos Sandali² Bossine magnus vayvoda, cupientes sicut semper fuit nostre mentis et propositi et in futurum multo magis demonstraturi dispositi, quod amor, unio, amicitia, concordium atque pax sit inter nos, magnificos fratres nostros et dominum nostrum et excellentissimum et serenissimum principem dominum Franciscum Foscari dei gratia inclitum ducem Venetiarum etc. et comune Venetiarum. Reducentes ad memoriam, quod vester spectabilis et egregius dominus Iohannes Georgio honorabilis ambassiator prefati domini ducis et comunis Venetiarum anno preterito ter se contulit ad presentiam nostram, et sub literis credentialibus post salutationes et oblationes nobis factas

¹ Insetto della lettera di trasmissione della documentazione pattizia dell'ambasciatore veneziano Giovanni Zorzi.

² Insetto del diploma pattizio di Sandalj.

circa ammissionem, quam fecimus de civitate Catari, que pervenit ad manus prelibati domini ducis et communis Venetiarum, nobis explicavit, quod prefatus serenissimus dominus dux et comune Venetiarum dictam civitatem Catari non accepit causa habendi maius dominium, sed moti compassione propter guerras et novitates, quas eidem faciebat quondam Balsa Stracimir³, qui erat inimicus dicti domini ducis et comunis Venetiarum, et pro multis aliis de causis nobis sapienter per dictum ambassiatorem explicatis, intromissionem dicte civitatis fecerunt, nos rogando, quatenus nobis placeret ex contemplatione prefati serenissimi domini ducis et comunis Venetiarum facere bonam viciniantiam dicte civitati Catari, subditis et fidelibus eiusdem et territoriis suis, et tenere modum cum effectu, quod caravane irent per rectam viam ad civitatem Catari et non Ragusium, et quod quatuor Catarinos, quos habebamus in obsides a comunitate Catari, ob contemplationem ipsius domini ducis et comunis Venetiarum relaxarem, promittendo nobis, quod ipse prelibatus dominus dux et comune Venetiarum daret et dari faceret nobis singulo anno de introitibus camere salis Catari ducatos sexcentos auri. Circa que per partes multa dicta fuerint et illo tunc concordium aliquod ad invicem haberi non potuit. Nunc autem quia de novo et in presenti dictus dominus Iohannes Georgio ambassiator prefati serenissimi domini ducis et comunitatis Venetiarum pervenit ad nostram presentiam cum literis credentialibus ipsius domini ducis et comunis Venetiarum, qui post salutationes et oblationes nobis factas, nobis omnia predicta et multa alia sapienter replicavit, nos rogando, quatenus nobis placeret condescendere et annuere voluntati dicti domini ducis et comunis Venetiarum modo et promissione superius expresso, promittendo nobis ultra sexcentos ducatos predictos, domum quam habebamus in civitate Catari libere et expedite per modum, quod ipsam et de ipsa facere poterimus libitum nostrum. Et quamvis videamus et cognoscamus hoc esse cum dedecore et incommodo nostre magnificentie, tamen volentes in mente nostra, quantum prompti sumus et in futurum molto magis dispositi facere de rebus, que sint grate prefato serenissimo domino duci et comuni Venetiarum, nec non considerantes labore habitos et passos per dictum dominum Iohannem Georgio ambassiatorem, qui diversis temporibus multotiens fuit ad presentiam nostram, multipliciter nos inducerit ad faciendum, que nobis explicavit, et ad removendum de mente nostra ammissionem Catari. Quapropter tenore nostrarum presentium patentium literarum promittimus in dei nomine dicto domino Iohanni Georgio ambassiatori prefati

³ Balša III Stracimirović (1403-1421) della famiglia Balšić, signore della Zeta e figlio di Jelena Hrebeltanović, terza moglie di Sandalj.

serenissimi domini ducis et comunis Venetiarum, quod nos magnificus vayvoda Sandali Bossine et magnifici fratres nostri et domus nostra cum toto nostro dominio volumus amorem, unionem, amicitiam et bonam pacem hic cum prefato serenissimo et excellentissimo principe domino domino Francisco Foscari Dei gratia inclito duce Venetiarum ac comune Venetiarum, ac promittimus et volumus, quod caravane et turme Bossine et omnes alie caravane sint in sua libertate et ire valeant Catarum et alibi, quo velint, pro sua commoditate, sicut primo faciebant; et quod nullatenus modo vel forma per nos nec per aliquos nostros ipsas impediemus in nostro dominio, sed potius ipsas in libertate, cum quibuscumque suis bonis, eundo, stando et redeundo ad civitatem Catari et alibi, quo velint, dimitemus et dimitti omnino faciemus, solventibus ipsis karavanis et turmis carinas et tergovinas⁴, que solvuntur presentialiter per alias in nostro dominio. Et ut omnes illud sciant, notitiam dari faciemus per totum nostrum dominium, quod ipse caravane et turme possunt ire Catarum et alibi quo velint, sicut primo faciebant pro sua commoditate, cum quibuscumque suis bonis et mercantiis modo predicto; et quod faciemus bonam vicinantiam civitati Catari, et omnibus terris et locis dicti domini ducis et comunis Venetiarum, ac omnibus subditis, civibus, et fidelibus suis venientibus in nostro dominio, et etiam jus et justitiam ministrabimus et ministrari faciemus cum effectu, ipsis requirentibus. Pro quibus quidem predictis, predictus spectabilis et egregius vir dominus Iohannes Georgio ambassator prefati domini ducis et comunis Venetiarum, auctoritate sibi attributa a predicto domino duce et comune Venetiarum nobis magnifico vayvode Sandali promittit, quod ipse dominus dux et comune Venetiarum dabit et dari faciet nostre magnificentie annuatim in Cataro de introitibus camere salis Catari ducatos sexcentos auri vel in aliis terris Dalmatie ipsis domini ducis et comunis Venetiarum, ubi valeamus mittere nostrum servitorem ad accipiendum dictos ducatos, et inde extrahere et libere portare, si eisdem domino duci et comuni Venetiarum videbitur et placuerit, et si eisdem non placuerit, nobis dabit et dari faciet in civitate Catari annuatim dictos ducatos sexcentos modo predicto, ac domum, quam primo habebamus in Cataro, ut ipsam et de ipsa disponere et facere valeamus libitum nostrum.

Promittitque nobis dictus dominus Iohannes Georgio ambassator, quod nobis et fratribus nostris et heredibus nostris in quibuscumque terris et locis ipsius domini ducis et comunis Venetiarum contra nostros servitores ministrabitur ius et debitum. Illos autem quatuor Chatarinos, quos

⁴ Si tratta rispettivamente di una tassa per diritto di dogana e di una per diritto di commercio.

habemus in obsides, licet nobis infidelitatem fecerunt, propter quam deberent luere omnem penam, tamen ut prefatus serenissimus dominus dux et comune Venetiarum videant et cognoscant nostram liberalitatem et nostrum bonum propositum erga ipsos, sumus contenti ob reverentiam Dei et ob contemplationem ipsius domini ducis et comunis Venetiarum et ob requisitiones nobis multas factas per dictum dominum Iohannem Georgio, eorundem ambassiorem, libere relaxare et dare dicto ambassiatori, ut illos consignet nostri parte prelibato serenissimo domino duci et comuni Venetiarum et eisdem nos et fratres nostros et domum nostram offerat et recommendet. Et ut melius et validius predicta servari possint, iuravimus ambe partes ad sancta Dei evangelia omnia predicta observare et inviolabiliter per partes observari facere. In fidem quorum premissorum, ut dictum est, iussimus has presentes literas fieri facere et bulla sancti Marci⁵ apprehensione muniri. Datum sub castro Blagaj die primo novembris 1423, indictione prima⁶.»

Tenor autem dictorum decem capitulorum et responsionum nostrarum ad ipsa factarum per omnia sequitur, et est talis, videlicet:

Primo, quod dignemur facere, quod ducati sexcenti, nominati in supra-scripto privilegio, solummodo pro ipso magnifico domino Sandali, dicant: pro magnificentia sua et suis heredibus. Et insuper quia idem dominus Sandali scit, quid est quantum importat ad bonum et conservationem pacis quod dicta provisio se extendat in coniunctos et afines suos, considerato quod ipse magnificus dominus Sandali tam de factis Catari quam de aliis sibi petitis per virum nobilem Iohannem Georgio ambasciatorem nostrum illari animo et liberaliter condescendit ad voluntatem nostram, et in omnibus se confirmavit, et sic in futurum amplius est dispositus, dignemur extendere munificentiam nostram non in maiori quantitate pecunie, sed tantummodo quod dicta provisio ducatorum sexcentorum se extendat etiam ad magnificos dominos comites Vocaz et Volchum fratres suos et comitem Stephanum nepotem ipsius domini Sandali ac filium dicti comi-

⁵ Il riferimento al sigillo di san Marco conferma l'ipotesi che il documento qui inserito sia quello realizzato dal notaio veneziano Giovanni de Bonisio «literali sermone» e che sarebbe tornato a Sandalj dopo la ratifica, mentre invece l'esemplare slavo dello stesso documento, destinato all'autorità veneziana, era autenticato con il sigillo di Sandalj, preannunciato nella formula di roborazione.

⁶ Il riferimento all'indizione manca nella formula di *datatio* dell'esemplare slavo.

tis Vocaz et heredes eorum et omnes de progenie ipsius domini Sandali appellata Cosaze⁷.

Secundo: quod domus, quam sua magnificentia habet in Cataro, nominata in privilegio infrascripto pro sua magnificentia solummodo, dicat et confirmetur ipsi domino et suis heredibus ac suprascriptis eius fratribus et nepoti ac eorum heredibus et omnibus de dicta eorum progenie Cosaze; et ulterius quod dignemur propter optimam dispositionem, quam habent ad bonum servitium, quod facere disponunt, semper dari facere extra Catarum tantum terrenum, quantum placeat nostro dominio, cum conditione domus predictae et provisionis antescrite. Insuper quod domus, quam habet in Iadra idem dominus, licet per dictum ambassatorem non fuerit promissa, eidem domino et suis heredibus confirmetur, sicut alias fuit confirmata, vel detur per nos concambium condignum in civitate nostra Venetiarum, quod sit ad conditionem provisionis et domus de Cataro antescrptarum. Et quando hoc nobis non appareret, dignaremur saltem confirmare ipsam domum de Iadra per modum, qui supra dictum est de domo de Cataro, concedendo similiter de territoriis extra Iadram illa, que nobis videntur concedenda ipsi domino, fratribus et heredibus suis, ut supra.

Ad contenta in suprascriptis primo et secundo capitulis respondemus, quod quamquam iuxta formam pactorum pacis et concordii celebrati inter nos et magnificentiam suam per medium ambassiatoris nostri predicti non teneamur dari predictos ducatos sexcentos et domum Catari nisi magnificentie sue, attamen in eius complacentiam, et ut clare cognoscat bonam intentionem et dispositionem nostram erga magnificentiam suam et magnificos fratres suos et eorum heredes, sumus contenti, quod dicta domus de Cataro et similiter alia de Iadra sint ipsius domini Sandali, dominorum comitum Vocaz et Volchi fratrum et comitis Stephani nepotum suorum et suorum heredum. Et insuper, quod sicut habere debet predictus dominus Sandali annuatim ducatos sexcentos, dicta provisio se extendat ad fratres, nepotem et heredes suos, ipsis tenentibus loca et dominium, que ipse dominus Sandali tenet ad presens,

⁷ Sono così resi in latino i nomi dei due fratelli di Sandalj, rispettivamente Vukac e Vuk, del nipote Stjepan Vukčić figlio di Vuk, e del casato, Kosača.

et observantibus id, quod vigore pactorum idem magnificus dominus Sandali observare debet. De territoriis autem de extra dicimus, quod ipsa territoria sunt fidelium nostrorum ipsorum locorum, a quibus ipsa iuridice vel honeste accipere non possemus. Itaque merito nos habeat sua magnificentia excusatos.

Tertio: quod essent aliqui non fideles ipsi magnifico domino Sandali, qui se ab eo absentarent, reducendo se ad loca et terras nostri domini, nostra dominatio non det eis vel eorum alicui favorem aut auxilium contra ipsum magnificum dominum Sandali aut contra dominationem suam. Et quod nullo tempore aliquis rebellis seu infidelis dicti domini possit portare aliquod suum vel alienum habere in terris aut locis nostris, neque etiam aliqui dictorum infidelium seu rebellium predictorum cum eorum castris, villis vel territoriis in manibus et sub protectione vel potentia nostri domini possint acceptari.

Ad contenta in dicto tercio capitulo respondemus, quod intendentes pacem et concordiam inviolabiliter observare, sumus contenti, et ita mandabimus per nostros observari debere pro bona amicitia et vicinania observanda, quod subditis et fidelibus suis, qui a sua magnificentia se absentarent, et ad loca nostra se reducerent, vel eorum alicui non dentur contra magnificentiam suam auxilium, consilium vel favores, eodem domino Sandali observante similiter erga nos et nostrum dominium.

Quarto: si turmis et caravanis civium subditorum et fidelium nostrorum aliqua violentia in Bossina vel in dominio ipsius magnifici domini Sandali fieret, idem dominus non vult propter hoc aliquid solvere, sed bene est contentus omni modo sibi possibili adiuvere et facere, quod illi, qui passi fuerint damna et sinistra, ista de causa reducantur ad satisfactionem.

Quinto: quod idem magnificus dominus non vult perdere aliquid de contentis in privilegio, salvo quod si faceret rem, que foret contra dominium et comune Venetiarum.

Ad ipsa quartum et quintum capitula respondemus, quod visis capitulis privilegii concordii nuperime celebrati per medium dicti ambassiatoris nostri inter nos et magnificentiam suam, que honestissima nobis videntur, sumus dispositi illa omnino observare, et rogamus magnificentiam suam, licet opus fore non credamus, quod ita ex parte sua facere velit.

Sexto: quod dominatio nostra ipsi magnifico domino confirmare dignetur omnia privilegia eidem domino concessa per tempora retroacta.

Ad istum sextum respondemus, quod de ipsis privilegiis preteritis nullam notitiam habemus, sed noviter pervenimus cum ipso domino ad novum concordium et compositionem per medium ambassiatoris nostri predicti, quam compositionem sive concordium intendimus effectualiter observare.

Septimo: quod ut habeant spem ipse magnificus dominus, eius heredes, fratres et eorum descendentes, personas suas, terras, castra, possessiones, res et bona ac omnem eorum dicionem quam tenent presentialiter, quocumque et obicumque bene tenendi et possidendi, dignemur sibi facere bonum cor et animum, quod sicut boni cives nostri habebuntur, recipiuntur et tractabuntur in omni casu.

Ad hoc septimum respondemus, quod singularem magnificentie sue et fratribus atque nepoti suis gerentes amorem et caritatem, viso ipso capitulo, sumus contenti facere, prout petitur.

Octavo: quod si aliquod sfortium gentium alicuius partis oprimeret vel invaderet dictum dominum vel eius fratres et descendentes seu eorum ditiones et loca, dominatio nostra illos adiuvet et defendat sicut est licitum.

Respondemus ad hoc octavum, quod sumus certissimi, quod magnificentia sua et fratres sui atque nepos, qui sapientissimi sunt, providebunt ad conservationem status eorum, et nos a parte nostra erimus contenti, prompti et parati concordium per nos cum ipso magnifico domino factum inviolabiliter observare.

Nono: quod dignemur concedere eidem magnifico domino Sandali, quod privilegium obtentum cum ipso magnifico domino per iamdictum Iohannem Georgio ambassiatorem nostrum, cum omnibus, que nunc petita sunt per ipsum spectabilem comitem Pribislaum eiusdem domini Sandali ambassiatorem, contineantur omnia in uno privilegio cum bulla nostra aurea pendente, quod habeat idem dominus ad gloriam et honorem suum; et quod vellet etiam simile privilegium cum simili bulla in lingua sclava conscriptum.

Ad nonum respondemus: quod licet opus non foret privilegium contentum per nobilem virum Iohannem Georgio oratorem nostrum in presenti privilegio refici facere, quoniam illud intendimus effectualiter observare; attamen in magnificentie sue complacentiam sumus contenti illud una cum suprascriptis capitulis et responsionibus in uno eodem privilegio, nostra bulla aurea communito, facere anotari; aliud autem simile

in lingua sclava non valemus scribi facere, quod non habemus notarios illam linguam scientes. Itaque placeat habere nos merito excusatos, nam intendimus, ut dictum est, prout semper nostre fuit consuetudinis, ipsas responsiones et privilegia nostra observare.

Postremo supplicatum extitit pro parte ipsius magnifici vayvode et magnificorum fratrum suorum, comitum Vocaz et Volchi ac magnifici comitis Stephani nepotis ipsius magnifici domini Sandali et filii ipsius magnifici comiti Vocaz, quod dignemur eosdem, magnificum dominum Sandali, fratres suos atque nepotem et ipsorum filios et heredes facere de numero nobilium nostrorum civitatis ac maioris consilii Venetiarum, concedendo eisdem privilegium dicte nobilitatis bullatum bulla aurea, quamvis idem magnificus dominus Sandali fuerit alias factus de numero nostrorum nobilium predictorum, sed propter guerras proxime lapsas suum privilegium casualiter sit ammissum.

Ad istud ultimum respondemus, quod in complacentiam ipsius domini Sandali sub nomine et bulla nostra refici faciemus privilegium dignitatis maioris consilii sue magnificentie alias concessum in ea propria forma, quam habuit; et ut videant ipsi magnificus dominus ac prelibati magnifici fratres et nepos sui, quod eos sincera caritate complectimus, et in cunctis possibilibus libenter complacemus eisdem, sumus contenti cum debitis solemnitatibus et ordinibus nostris assumere et facere ipsos magnificos fratres suos atque nepotem ad numerum et de numero aliorum nobilium nostri maioris consilii, et quemadmodum est magnificus dominus Sandali predictus.

In premissorum autem fidem et evidentiam pleniorum iuxta requisitionem eiusdem comitis Pribislavi ambassiatoris dicti domini Sandali presens privilegium fieri iussimus, e bulla nostra aurea pendente muniri. Datum in nostro ducali palatio anno dominice incarnationis millesimo quadringentesimo vigesimo tertio, die sextodecimo februarii; indictione secunda.

Appendice C.

Traduzione¹

Noi signor Sandalj gran voevoda bosniaco, desiderando come è sempre stato nella nostra volontà e mente e per l'innanzi ancora di più abbiamo deciso² di mostrare che c'è amore e unità amicizia e buona pace³ tra noi, gli illustrissimi nostri fratelli e la nostra casata e l'eccellentissimo e illustrissimo signore, il signor Francesco Foscari per grazia divina inclito doge veneziano e il Comune di Venezia, per la qual cosa, richiamando alla nostra memoria che il nobile uomo signor

5 Giovanni Zorzi riverito ambasciatore del detto eccellentissimo signor doge e del Comune di Venezia l'anno scorso è stato tre volte alla nostra presenza e dietro lettera credenziale del signore, dopo il saluto e la promessa a noi resi, per la perdita che abbiamo subito dalla città di Cattaro, venuta nelle mani del detto signor doge e del Comune di Venezia, ci disse che il detto signor doge e il Comune di Venezia non ha preso la detta città di Cattaro per avere un dominio maggiore ma, avendo compassione per la guerra e le novità che faceva a quella città Balša Stracimirović, nemico del detto signor doge e del Comune di

10 Venezia, e per molte altre ragioni sul detto affare a noi sapientemente spiegate⁴, prese la città di Cattaro \ pregandoci che ci piacesse per l'amore del detto signor doge e del Comune di Venezia avere relazioni di buon vicinato con la detta città di Cattaro, con i suoi sudditi e fedeli e il suo territorio e tenere una condotta tale che le carovane possano andare per via diretta nella città di Cattaro e non a Ragusa \ e di lasciare andare liberi, per amore del signor doge e del Comune di Venezia i quattro

¹ Si tratta di una traduzione letterale del documento slavo eseguita appositamente ad uso del lettore non slavista. Ho introdotto la punteggiatura e, ove necessario, cambiato l'ordine delle parole per rendere il testo più scorrevole in italiano.

² Il testo slavo traduce in maniera libera ed imperfetta il costruito latino «demonstraturi dispositi».

³ Corrispondente a «amor, unio, amicicia, concordium atque pax»: è omesso «concordium» e tradotto «bona pax» invece di «pax».

⁴ Manca «per dictum ambassiatoem».

cattarini che abbiamo per ostaggi \ promettendoci il detto affare che il detto signor

15 doge e il Comune di Venezia ci avrebbe dato e fatto dare ogni anno dagli introiti della camera del sale di Cattaro seicento ducati d'oro, per la qual cosa da entrambe le parti molte parole furono dette a quel tempo ma non arrivammo a concludere un accordo. \ Poiché ora il detto signor Giovanni Zorzi, ambasciatore del detto signor doge e del Comune di Venezia è venuto davanti alla nostra signoria con lettera credenziale del detto signor doge e del Comune di Venezia, dopo il saluto e le promesse fatteci, \ tutte le cose sopradette e molte

20 altre ci ha sapientemente illustrato pregandoci che ci compiaccissimo di fare la volontà del detto signor doge e del Comune di Venezia nel modo e con la promessa sopra fatta, promettendoci oltre ai seicento ducati di farci dare liberamente la casa che avevamo a Cattaro in modo che ne possiamo disporre a nostro piacimento \ e benché vediamo e sappiamo che questo è con minor riverenza della nostra magnificenza, volgendo la nostra mente⁵ quanto siamo pronti e per l'innanzi molto di più a fare le cose che sono gradite al detto signor

25 doge e al Comune di Venezia e pensando alle grandi fatiche che ha fatto e sopportato per quelle cose il detto signor Giovanni Zorzi ambasciatore che in vari tempi più volte è stato davanti alla nostra signoria, in molti modi ci ha disposto affinché facessimo le cose che ci aveva detto e allontanassimo dalla nostra mente la perdita della città di Cattaro per la qual cosa per mezzo di questa nostra lettera patente promettiamo nel nome di Dio al detto signor Giovanni Zorzi ambasciatore del detto signor doge e del Comune di Venezia che noi e gli illustrissimi fratelli nostri e la nostra casata con tutto il nostro

30 dominio vogliamo avere amore e unione, amicizia e buona pace con l'eccellentissimo e illustrissimo signore signor Francesco Foscari per grazia di Dio inclito doge veneziano e con il Comune di Venezia; promettiamo e vogliamo che i carriaggi e le carovane bosniache e tutte le altre carovane siano libere e possano andare a Cattaro e altrove dove è d'uopo

⁵ Traduce in maniera letterale il latino «volventes in mente» con un risultato incomprensibile in slavo.

per il loro interesse come andavano prima e che per nessun modo e legge da parte nostra né di qualcuno dei nostri siano forzate nel nostro

35 dominio ma esse nella loro libertà con tutti i loro beni permetteremo e faremo permettere che vadano, stiano e tornino nella città di Cattaro e altrove dove vorranno, pagando le giuste imposte di dogana e di commercio che sono pagate da altri nel nostro dominio. E affinché tutti sappiano questo, vogliamo far sapere nel nostro dominio che quei carriaggi e carovane possono andare a Cattaro e altrove dove vogliono con i loro beni e merci come abbiamo detto sopra e che vogliamo fare buon vicinato alla città di Cattaro e a tutti

40 i territori e città del detto signor doge e del Comune di Venezia e a tutti i loro sudditi, cittadini e fedeli che vengono nel nostro dominio e a loro faremo giustizia e la faremo fare se ne hanno bisogno, \ per la qual cosa il detto nobile uomo Giovanni Zorzi ambasciatore del detto signor doge e del Comune di Venezia per il potere datogli dal detto signor doge e dal Comune di Venezia promette a noi magnifico e glorioso signore signor Sandalj gran voevoda bosniaco che l'eccellentissimo signor doge e

45 il Comune di Venezia ci darà e ci farà dare ogni anno in Cattaro dagli introiti della camera del sale di Cattaro seicento ducati d'oro oppure, se al signor doge e al Comune di Venezia piacerà, in altre città della Dalmazia del signor doge e del Comune di Venezia dove potremo mandare un nostro servitore a prendere i detti denari e da quella città uscire liberamente e portare via liberamente; se a loro non piacerà come è detto, il signor doge e il Comune di Venezia ci darà e ci farà dare nella detta città di Cattaro

50 i detti seicento ducati come è detto e la casa che avevamo prima a Cattaro, che possiamo fare e disporre di essa a nostro piacimento come dalla nostra parola⁶ e promette il detto signor Giovanni Zorzi ambasciatore a noi signore voevoda Sandalj e ai nostri fratelli e agli eredi in ogni città e luogo del signor doge e del Comune di Venezia che ci sarà resa giustizia e obbligazione contro i nostri servitori \ e i quattro cattarini che abbiamo in ostaggio benché siano rei di infedeltà, per la quale infedeltà dovrebbero sopportare tutta la pena, affinché il signor doge

⁶ «Come dalla nostra parola» manca nel testo latino.

55 e il Comune di Venezia veda e conosca la nostra buona volontà verso noi stessi (*sic!*)⁷ vogliamo e siamo soddisfatti, innanzitutto per venerazione di Dio e poi per amore del signor doge e del Comune di Venezia e per le molte preghiere a noi fatte per mezzo del detto ambasciatore, di lasciare liberi e darli al detto ambasciatore che li consegnerà da parte nostra al signor doge e al Comune di Venezia \ e che a quel dominio noi, illustre signore voevoda Sandalj e i fratelli e il nostro casato e la nostra discendenza sia raccomandata al signor doge e al Comune di Venezia \ e affinché le dette cose meglio e più fermamente si possano mantenere abbiamo giurato entrambe le parti sui quattro santi vangeli di mantenere rettamente tutte le parole dette e di farle mantenere e per la fede delle dette cose abbiamo ordinato di eseguire e sigillare con il nostro sigillo pendente questa lettera. Dato nella nostra città di Blagaj il primo giorno del mese di novembre 1423

⁷ Errore di traduzione dal latino di «erga ipsos».